

# Competenze e limiti alla discrezionalità legislativa sul diritto d'asilo

## Le principali fonti di riferimento in materia di protezione della persona migrante

### DOSSIER

a cura di Elisa Cavasino

Professore associato di diritto costituzionale  
Università degli studi di Palermo

La disciplina di riferimento in materia di protezione della persona migrante è composta da atti normativi di diversa origine e natura. Per l'ordinamento italiano assumono rilievo norme costituzionali, fonti di diritto primario e derivato dell'Unione europea, trattati ONU e del Consiglio d'Europa: queste fonti compongono i limiti alla discrezionalità legislativa. Alcuni atti "d'indirizzo", in materia di effettiva tutela dei diritti umani, adottati dal Consiglio d'Europa, aiutano ad individuare le linee di sviluppo del diritto internazionale e le "buone pratiche" in materia di protezione della persona migrante.

Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 194 del 2019 e come si è avuto modo di mostrare nel contributo *Competenze e limiti alla discrezionalità legislativa sul diritto d'asilo*, pubblicato in *Questo numero del Focus Human Rights della Rivista Federalismi.it*, nel quadro normativo vigente gioca un ruolo di rilievo il testo unico dell'immigrazione del 1998, anche rispetto all'articolazione delle competenze fra Stato e Regioni ed al livello di garanzia dei diritti inviolabili della persona in cerca di protezione (in particolare, del diritto inviolabile d'asilo di cui all'art. 10 c. 3° Cost.).

Questa raccolta contiene alcune di queste fonti e non ha la pretesa di essere esaustiva, ma mira, piuttosto, a mostrare come sia possibile tracciare un itinerario normativo volto a dar piena attuazione della disciplina costituzionale sul diritto d'asilo. Per far ciò, appare altresì necessaria una riflessione sull'evoluzione del quadro costituzionale proprio di esperienze costituzionali "vicine" alla nostra e sulle linee di sviluppo del sistema regionale di protezione dei diritti umani del Consiglio d'Europa e nel sistema ONU, oltre che sul futuro del Sistema europeo comune d'asilo e del diritto primario dell'Unione europea.

### Sommario

1. Il diritto costituzionale d'asilo: alcune Costituzioni europee a confronto.....	2
2. Regimi di protezione internazionale ONU e Consiglio d'Europa.....	6
2.1 ONU.....	6
2.1.1. Dichiarazione Universale dei diritti umani e principali trattati.....	6
2.1.2. Human Rights Committee .....	9
2.2. Consiglio d'Europa .....	12
2.2.1. Trattati.....	12
2.2.2. Sentenze della Corte europea dei diritti umani (Grande Camera) rilevanti in materia per l'Italia.....	15
2.2.3. Risoluzioni e Raccomandazioni.....	23
2.2.3. Rapporti speciali .....	25
2.3. Altri trattati ONU rilevanti in tema di obblighi di protezione .....	29
3. Diritto UE e atti di recepimento .....	29
3.1. Diritto primario .....	30
3.2. Diritto derivato e atti normativi italiani di recepimento .....	31
4. La protezione dello straniero nel diritto interno <i>oltre il diritto UE</i> (protezione umanitaria e permessi di soggiorno a tutela dei diritti costituzionali nel d.lgs. n. 286/1998) .....	70
5. La protezione della persona migrante fra stato e regioni: Le disposizioni del D.lgs. n. 286 del 1998 rilevanti nell'esercizio di competenze regionali.....	80

**1. Il diritto costituzionale d'asilo: alcune Costituzioni europee a confronto  
(estratti)**

Costituzione della Repubblica Italiana (1948)	Costituzione della Repubblica Federale Tedesca (1949) <i>testo originario</i> <sup>1</sup>	Costituzione della Repubblica Francese (1958) <sup>2</sup>	Costituzione del Regno di Spagna (1978) <sup>3</sup>	Costituzione della Repubblica Federale Tedesca ( <i>testo vigente, successivo alla revisione del 1993</i> ) <sup>4</sup>
<p><b>Articolo 2</b></p> <p>La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.</p>	<p><b>Articolo 1</b></p> <p>(1) La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla.</p> <p>(2) Il popolo tedesco riconosce quindi gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo.</p> <p>(3) I seguenti diritti fondamentali vincolano la legislazione, il potere esecutivo e la giurisdizione come diritti direttamente applicabili.</p>	<p><b>Preambolo</b></p> <p>Il Popolo francese solennemente la sua fedeltà ai diritti dell'uomo e ai principi della sovranità nazionale definiti dalla Dichiarazione del 1789, confermata ed integrata dal preambolo della Costituzione del 1946, e ai diritti e doveri definiti nella Carta dell'ambiente del 2004.</p> <p style="text-align: center;">Costituzione del 27 ottobre 1946 Preambolo</p> <p>All'indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno tentato di asservire e di degradare la persona umana, il popolo francese proclama di nuovo che ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione e di credenza, possiede inalienabili e sacri diritti. Riafferma solennemente i diritti e le libertà dell'uomo e del cittadino</p>	<p><b>Articolo 10</b></p> <p>1. La dignità della persona, i diritti inviolabili che le sono connaturati, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono fondamento dell'ordine politico e della pace sociale.</p> <p>2. Le norme relative ai diritti fondamentali e alla libertà, riconosciute dalla Costituzione, s'interpreteranno in conformità alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e ai Trattati e Accordi internazionali nelle stesse materie ratificate dalla Spagna.</p>	<p><b>Articolo 1</b></p> <p>(1) La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla.</p> <p>(2) Il popolo tedesco riconosce quindi gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo.</p> <p>(3) I seguenti diritti fondamentali vincolano la legislazione, il potere esecutivo e la giurisdizione come diritti direttamente applicabili.</p>

<sup>1</sup> Il testo in italiano è tratto dal sito web dell'Università degli studi di Torino [http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19490523\\_germaniaLeggeFondamentale\\_ita.pdf](http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19490523_germaniaLeggeFondamentale_ita.pdf)

<sup>2</sup> Il testo in italiano è tratto dal sito web del Conseil Constitutionnel [https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank\\_mm/site\\_italien/constitution\\_italien.pdf](https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/site_italien/constitution_italien.pdf)

<sup>3</sup> Il testo in italiano è tratto dal sito web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado <https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionITALIANO.pdf>

<sup>4</sup> Il testo in italiano è tratto dalla banca dati del Consiglio Regionale del Veneto [http://www.consiglio Veneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/de/zGermania\\_sin.pdf](http://www.consiglio Veneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/de/zGermania_sin.pdf)

		<p>consacrati dalla Dichiarazione dei diritti del 1789 ed i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica.</p> <p>Proclama, inoltre, come particolarmente necessari al nostro tempo, i seguenti principi politici, economici e sociali: [...]</p>		
<p><b>Articolo 10</b> L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.</p> <p>La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.</p> <p>Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.</p> <p>Non è ammessa l'estradiizione dello straniero per reati politici.</p>	<p><b>Articolo 16</b> 1) La cittadinanza germanica non può essere tolta. La perdita della cittadinanza può avvenire soltanto in base ad una legge e, contro la volontà dell'interessato, solo se questi non divenga in conseguenza apolide. 2) Non è ammessa l'estradiizione di un cittadino germanico. I perseguitati politici godono del diritto di asilo.</p>	<p><i>Segue (Preambolo Costituzione 1946)</i> (4) Ogni uomo perseguitato per la sua azione in favore della libertà ha diritto d'asilo sui territori della Repubblica.</p>	<p><b>Articolo 13</b> 1. Gli stranieri godranno in Spagna delle libertà pubbliche garantite dal presente titolo nei termini stabiliti dai trattati e dalla legge. 2. Solamente gli spagnoli saranno titolari dei diritti riconosciuti nell'art. 23, salvo che, attenendosi a criteri di reciprocità, si possa stabilire per trattato o per legge il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni municipali. 3. L'estradiizione si concederà solo in conformità di un trattato o della legge, attenendosi al principio di reciprocità. Rimangono esclusi dall'estradiizione i delitti politici, non considerandosi come tali gli atti di terrorismo. 4. La legge stabilirà i limiti entro cui i cittadini di altri paesi e gli apolidi potranno godere del diritto di asilo in Spagna.</p>	<p><b>Articolo 16</b> (1) La cittadinanza tedesca non può essere revocata. La perdita della nazionalità può avvenire soltanto in base ad una legge e, nel caso che l'interessato si opponga, solo se questi non divenga in conseguenza di ciò apolide. (2) Nessun Tedesco può essere estradato all'estero.</p> <p><b>Articolo 16 a</b> (1) I perseguitati politici godono del diritto di asilo. (2) Non può appellarsi al primo comma chi entra da uno Stato membro delle Comunità europee o da un altro Stato terzo nel quale è garantita l'applicazione dell'Accordo sullo stato giuridico dei profughi e della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Gli Stati al di fuori delle Comunità europee rispetto ai quali si verificano le condizioni di cui al primo periodo sono individuati con una legge, che necessita</p>

				<p>dell'assenso del Bundesrat. Nei casi di cui al primo periodo, le misure che pongono fine al soggiorno possono essere eseguite indipendentemente dai ricorsi proposti avverso le medesime.</p> <p>(3) Mediante una legge che necessita dell'assenso del Bundesrat possono essere individuati Stati nei quali per effetto della situazione legale, dell'applicazione del diritto e dei generali rapporti politici, appare garantito che non si verificano né persecuzioni politiche, né pene o trattamenti umilianti o contrari al senso d'umanità. Si presume che uno straniero non venga perseguitato da uno di questi Stati, finché non adduca situazioni di fatto tali da dare fondamento al dubbio che egli, contrariamente a questa presunzione, è perseguitato politicamente. (4)</p> <p>L'esecuzione dei provvedimenti che pongono fine al soggiorno nei casi di cui al terzo comma e in altri casi che sono manifestamente infondati o che valgono come manifestamente infondati, viene sospesa dal giudice solo se sussistono gravi dubbi sulla legittimità del provvedimento; l'ampiezza del sindacato può essere limitata e le allegazioni successive possono non essere prese in considerazione. I particolari sono stabiliti con legge.</p>
--	--	--	--	--

				<p>(5) I precedenti commi dal primo al quarto non sono in contrasto con i trattati internazionali tra gli Stati membri delle Comunità europee o tra questi e Stati terzi, che, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'Accordo sullo stato giuridico dei profughi e della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, disciplinano la determinazione delle competenze in ordine all'esame delle domande di asilo, ivi compreso il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia.</p> <p><b>Fußnote Art. 16a:</b>  Eingef. durch Art. 1 Nr. 2 G v. 28.6.1993 I 1002 mWv 30.6.1993; mit Art. 79 Abs. 3 GG (100-1) vereinbar gem. BVerfGE v. 14.5.1996 I 952 (2 BvR 1938/93, 2 BvR 2315/93)</p>
--	--	--	--	---

## 2. Regimi di protezione internazionale ONU e Consiglio d'Europa

### 2.1 ONU

#### 2.1.1. Dichiarazione Universale dei diritti umani e principali trattati (estratti)

Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo (1948) <sup>5</sup>	Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) <sup>6</sup>	Convenzione contro la Tortura ed altri trattamenti o sanzioni crudeli, inumani e degradanti (1984)	Convenzione sui diritti del fanciullo (1989)
<p><b>Art. 14</b> 1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. 2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.</p> <p>Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.</p>	<p><b>Art. 7</b> Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.</p> <p><b>Art. 12</b> 1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio. 2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio. 3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.</p>	<p><b>Art. 3</b> 1. Nessuno Stato parte espellerà, respingerà o estraderà una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura. 2. Al fine di determinare se tali motivi esistono, le autorità competenti terranno conto di tutte le considerazioni pertinenti, ivi compresa, se del caso, l'esistenza nello Stato interessato, di un insieme di violazioni sistematiche dei diritti dell'uomo, gravi, flagranti o massicce.</p>	<p><b>Art. 6</b> 1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. 2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.</p> <p><b>Art. 8</b> 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. 2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.</p> <p><b>Art. 9</b> 1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non</p>

<sup>5</sup> Traduzione reperibile sul sito web dell'ONU <https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn>

<sup>6</sup> Traduzione reperita in <https://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumani/manuale.pdf>

	<p>4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio Paese.</p> <p><b>Art. 13</b></p> <p>Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.</p>	<p>decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.</p> <p>2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.</p> <p>332</p> <p>3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo, separato da entrambi i genitori o da uno di loro, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.</p> <p>4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a</p>
--	--	---

			<p>meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.</p> <p><b>Art. 10</b></p> <p>1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.</p> <p>2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.</p> <p>A tal fine, e in conformità con l'obbligo incumbente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla</p>
--	--	--	---

			<p>legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.</p> <p><b>Art. 11</b></p> <p>1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.</p> <p>2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.</p>
--	--	--	--

**PROTOCOLLO alla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato (1967)<sup>7</sup>**

**Art. 1**

1. The States Parties to the present Protocol undertake to apply articles 2 to 34 inclusive of the Convention to refugees as hereinafter defined.
2. For the purpose of the present Protocol, the term "refugee" shall, except as regards the application of paragraph 3 of this article, mean any person within the definition of article I of the Convention as if the words "As a result of events occurring before 1 January 1951 and..." and the words "...as a result of such events", in article 1 A (2) were omitted.
3. The present Protocol shall be applied by the States Parties hereto without any geographic limitation, save that existing declarations made by States already Parties to the Convention in accordance with article I B (I) (a) of the Convention, shall, unless extended under article I B (2) thereof, apply also under the present Protocol.

**Art 2**

1. The States Parties to the present Protocol undertake to co-operate with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, or any other agency of the United Nations which may succeed it, in the exercise of its functions, and shall in particular facilitate its duty of supervising the application of the provisions of the present Protocol.
2. In order to enable the Office of the High Commissioner or any other agency of the United Nations which may succeed it, to make reports to the competent organs of the United Nations, the States Parties to the present Protocol undertake to provide them with the information and statistical data requested, in the appropriate form, concerning:
  - (a) The condition of refugees;
  - (b) The implementation of the present Protocol;
  - (c) Laws, regulations and decrees which are, or may hereafter be, in force relating to refugees.

2.1.2. Human Rights Committee

United Nations CCPR/C/120/D/2470/2014  
International Covenant on Civil and Political Rights  
Distr.: General  
9 October 2017  
Original: English  
CCPR/C/120/D/2470/2014  
2

1.1 The author of the communication is Hibaq Said Hashi, a national of Somalia born on 1 January 1989. She is making the complaint on behalf of herself and her minor child, S.A.A., born on 18 May 2012 in Sweden. The author claims that if the State party were to forcibly deport her and her son to Italy, it would violate their rights under article 7 of the

<sup>7</sup> Testo reperibile alla pagina web: <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolStatusOfRefugees.aspx>

Covenant. The Optional Protocol entered into force for Denmark on 23 March 1976. The author is represented by counsel.

### **The complaint**

3.1 The author submits that by forcibly returning her and her son to Italy, the State party would violate their rights under article 7 of the Covenant.<sup>6</sup> Due to shortcomings concerning the reception conditions for asylum seekers and refugees with temporary residence permits in Italy, she and, in particular, her minor son would be at risk of inhuman and degrading treatment; they would be destitute with no access to housing, food or health assistance. In this connection, she refers to the experience that she went through in Italy prior to her departure and points out that, despite her pregnancy, she was not able to find sufficient medical assistance, adequate housing nor any durable humanitarian solution. If deported, she would no longer be eligible for housing in a reception centre. Under those circumstances, her deportation would be contrary to the best interests of her child.

3.2 As regards the principle of first country of asylum, the author refers to the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Executive Committee conclusion No. 58 (XL) (1989) on the problem of refugees and asylum seekers who move in an irregular manner from a country in which they had already found protection, according to which this principle should only be applied if, once returned to their first country of asylum, refugees and asylum seekers are permitted to remain there and be treated in accordance with recognized basic human standards until a durable solution is found for them.

3.3 The Italian reception system for asylum seekers and beneficiaries of international protection is insufficient and does not comply with basic human standards and international obligations regarding protection. According to reports, hundreds of migrants, including asylum seekers, live in abandoned buildings in Rome and have limited access to public services. Due to the lack of reception facilities and housing, many asylum seekers and refugees in Italy live on the streets and only occasionally receive food or shelter from churches and non-governmental organizations. Returnees who were granted international protection and benefited from the reception system when they first arrived in Italy are not entitled to accommodation in reception centres. The Jesuit Refugee Service, in its annual report for 2013, stated that there was a real problem as regards those who were sent back to Italy and who had already been granted some kind of protection. If someone voluntarily leaves one of the accommodation centres that are available upon arrival before the established time, they are no longer entitled to such accommodation. Most of those occupying abandoned buildings in Rome fall into this category. The findings show that the lack of places to stay is a significant problem, especially for returnees who, in most cases, benefit from international or humanitarian protection.

### **State party's observations on admissibility and the merits**

4.1 On 27 April 2015, the State party provided observations on the admissibility and merits of the communication. The State party considers that the author has failed to establish a prima facie case for the admissibility of her allegations under article 7 of the Covenant. There are no substantial grounds for believing that she and her son risk being subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment if returned to Italy, and therefore the communication is manifestly ill-founded and should be declared inadmissible.

Should the Committee be of the view that the author's allegations are admissible, the State party maintains that article 7 of the Covenant would not be violated if the author and her minor son are returned to Italy.

4.2 The State party describes the structure, composition and functioning of the Board and the legislation applying to cases related to the Dublin Regulation.

4.3 The author did not produce any essential new information about her case before the Committee beyond that already relied upon in connection with her asylum proceedings. The State party considers that the information provided was thoroughly reviewed by the Board in its decision of 13 January 2014. The Board found that the author fell within the purview of section 7 (2) of the Aliens Act. However, since she had previously been granted subsidiary protection in Italy, she could return and stay there lawfully with her child. Italy is considered the first country of asylum, which justifies the refusal of the Danish authorities to grant them asylum, in accordance with section 7 (3) of the Aliens Act.

4.4 When applying the principle of first country of asylum, the Board requires, at a minimum, that the asylum seeker is protected against refoulement and that he or she is able to legally enter and take up lawful residence in that country. Such protection includes certain social and economic elements, as asylum seekers must be treated in accordance with basic human standards and their personal integrity must be protected. The core element of such protection is that a person must enjoy personal safety, both upon entering and while staying in the first country of asylum. However, the State party considers that it is not possible to insist that asylum seekers have exactly the same social and living standards as nationals of the country.

4.5 The State party refers to the decision of inadmissibility of the European Court in *Samsam Mohammed Hussein and Others v. the Netherlands and Italy* on 2 April 2013 concerning the treatment of asylum seekers, persons granted subsidiary protection in Italy and returnees, in accordance with the Dublin Regulation.<sup>11</sup> Taking into account the reports of governmental and non-governmental organizations, the Court considered that "while the general situation and living conditions in Italy of asylum seekers, accepted refugees and aliens who have been granted a residence permit for international protection or humanitarian purposes may disclose some shortcomings ... it has not been shown to disclose a systemic failure to provide support or facilities catering for asylum seekers as members of a particularly vulnerable group of people, as was the case in *M.S.S. v. Belgium and Greece*".

<sup>12</sup> The Court noted that a person granted subsidiary protection in Italy would be provided with a three-year renewable residence permit that allowed the holder to work, obtain a travel document for aliens, apply for family reunification and

benefit from the general schemes for social assistance, health care, social housing and education. Likewise, an alien is able to apply for the renewal of his or her residence permit upon its expiry. The Court found the applicant's allegations manifestly ill-founded and inadmissible and that the applicant could be returned to Italy. With regard to the present case, the State party considers that, although the author has relied on the Court's findings in *M.S.S. v. Belgium and Greece* (2011), its decision in *Samsam Mohammed Hussein and Others v. the Netherlands and Italy* (2013) is more recent and specifically addresses the conditions in Italy. Hence, the State party maintains that, as the Court noted, a person granted subsidiary protection in Italy would be provided with a three-year renewable residence permit that allowed the holder to work, obtain a travel document for aliens, apply for family reunification and benefit from the general schemes for social assistance, health care, social housing and education.

4.6 The State party also refers to the 2013 country report on Italy cited by the author — prepared as part of the Asylum Information Database project — according to which some asylum seekers who did not have access to asylum centres were obliged to live in “selforganized settlements”, which are often overcrowded. The State party submits that the report was updated in December 2013 and that the country report indicates that those were the reception conditions in Italy for asylum seekers and not for aliens who, like the author, had already been issued residence permits. Likewise, the author has mainly referred to reports and other background material concerning reception conditions in Italy that are only relevant to asylum seekers, including returnees to Italy under the Dublin Regulation, and not to persons who have already been granted subsidiary protection in Italy. Furthermore, as compared with the Court's decision in *Samsam Mohammed Hussein and Others v. the Netherlands and Italy*, there is no new information on the general conditions in Italy of persons who have been granted a residence permit.

4.7 The State party refers to another judgment of the Court, *Tarakhel v. Switzerland*, in which the Court found that the return of an Afghan family from Switzerland to Italy would constitute a breach of article 3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights) (prohibition of inhuman or degrading treatment) if the Swiss authorities were to send the asylum seekers back to Italy under the Dublin Regulation without having first obtained individual guarantees from the Italian authorities that the applicants would be taken in charge in a manner adapted to the age of their children and that the family would be kept together. The State party considers that the judgment rendered in *Tarakhel v. Switzerland* does not deviate from the Court's jurisprudence regarding individuals and families with residence permits for Italy, as it concerns a case involving asylum seekers. It submits that States parties cannot be expected to obtain individual guarantees from the Italian authorities before returning individuals or families in need of protection who have already been granted residence in Italy.

*Omissis*

#### **Consideration of the merits**

9.1 The Committee has considered the communication in the light of all the information made available to it by the parties, in accordance with article 5 (1) of the Optional Protocol.

9.2 The Committee notes the author's claim that deporting her and her minor son to Italy, based on the principle of first country of asylum according to the Dublin Regulation, would expose them to a risk of irreparable harm, in violation of article 7 of the Covenant.

The author bases her arguments on, *inter alia*: the actual treatment she received in Italy; her particular vulnerability as a single mother with a small child; the general reception facilities for asylum seekers in Italy; and the failure of the Italian integration scheme for beneficiaries of international protection, as described in various reports.

9.3 The Committee recalls its general comment No. 31, 23 in which it refers to the obligation of States parties not to extradite, deport, expel or otherwise remove a person from their territory when there are substantial grounds for believing that there is a real risk of irreparable harm, such as that contemplated by article 7 of the Covenant, which prohibits cruel, inhuman or degrading treatment. The Committee has also indicated that the risk must be personal and that the threshold for providing substantial grounds to establish that a real risk of irreparable harm exists is high.<sup>24</sup> The Committee further recalls its jurisprudence that considerable weight should be given to the assessment conducted by the State party, and that it is generally for the organs of the States parties to the Covenant to review and evaluate facts and evidence in order to determine whether such a risk exists,<sup>25</sup> unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.

9.4 The Committee notes that the author has not challenged the information provided by the Italian authorities to the Danish Immigration Service that she was granted subsidiary protection in Italy with a residence permit that expired on 22 December 2014. The Committee further notes the author's allegation that, although she was pregnant and had health problems at the time she was living in Italy, she was not given any special care and had difficulties getting food and access to basic sanitary facilities.

9.5 The Committee notes the various reports submitted by the author highlighting the lack of available places in the reception facilities in Italy for asylum seekers and returnees under the Dublin Regulation. The Committee notes in particular the author's submission that returnees, like herself, who had already been granted a form of protection and benefited from the reception facilities when they were in Italy are no longer entitled to accommodation in the public reception centres for asylum seekers. The Committee also notes that the author submits that returnees also face severe difficulties in Italy finding access to sanitary facilities and food.

9.6 The Committee notes the finding of the Board that Italy should be considered the first country of asylum in the present case and the position of the State party that such a country is obliged to provide asylum seekers with basic human standards, although it is not required that such persons have the same social and living standards as nationals of the

country (see paragraph 4.4 above). The Committee also notes that the State party also referred to a decision of the European Court of Human Rights, in which the Court stated that, although the situation in Italy had its shortcomings, it had not disclosed a systemic failure to provide support or facilities catering for asylum seekers (see paragraph 4.5 above).

9.7 The Committee recalls that States parties should, when reviewing challenges to decisions to remove individuals from their territory, give sufficient weight to the real and personal risk such individuals might face if deported.<sup>28</sup> In particular, any evaluation of whether individuals are likely to be exposed to conditions constituting cruel, inhuman or degrading treatment in violation of article 7 of the Covenant must be based not only on an assessment of the general conditions in the receiving country, but also on the individual circumstances of the persons in question. Those circumstances include factors that increase the vulnerability of such persons and that could transform a situation that is tolerable for most into an intolerable one for others. They should also take into account, in cases considered under the Dublin Regulation, the previous experiences of the removed individuals in the first country of asylum, which may underscore the special risks that they are likely to face and may thus render their return to the first country of asylum a particularly traumatic experience for them.

9.8 The Committee notes the information provided to the State party by the Italian authorities according to which an alien who has been granted residency in Italy as a recognized refugee or has been granted protection status may submit a request to renew his or her expired residence permit upon re-entry into Italy.

9.9 However, the Committee considers that the State party did not fully examine the author's claims, based on her personal circumstances, that, despite being granted residency in Italy, she would face unbearable living conditions there.

9.10 The Committee recalls that States parties should give sufficient weight to the real and personal risk a person might face if deported<sup>30</sup> and considers that it was incumbent upon the State party to undertake an individualized assessment of the risk that the author and her son would face in Italy, rather than rely on general reports and on the assumption that, as the author had benefited from subsidiary protection in the past, she would, in principle, be entitled to the same level of subsidiary protection today. The Committee notes that the author was able to stay in reception facilities in the past.

However, according to the author's uncontested allegations: she faced poor living conditions, even during her pregnancy, since she slept under a shed roof on a mattress without sheets and with only one meal per day; she has no education; and, although she acknowledged that she had received many documents from the Italian authorities, she was not aware that she had a residence permit to live in Italy. The Committee also notes the author's allegations that, owing to the difficulties in getting access to sufficient food and medical care in Italy, she was undernourished, fainted often and almost had a miscarriage. The information before the Committee shows that persons in a situation similar to that of the author often end up living on the streets or in precarious and unsafe conditions unsuitable, in particular, for small children.

However, the Board's decision failed to assess the author's personal past experience in Italy and the foreseeable consequences of forcibly returning her. Against this background, the Committee considers that the State party failed to give due consideration to the special vulnerability of the author, a single mother with no education, with a 5-year-old child, and with no previous integration into Italian society. Notwithstanding her formal entitlement to subsidiary protection in Italy, there is no indication that, in practice, the author would actually be able to find accommodation and provide for herself and her child in the absence of assistance from the Italian authorities. The State party also failed to seek effective assurances from the Italian authorities that the author and her son would be received in conditions compatible with their status as asylum seekers entitled to temporary protection and the guarantees under article 7 of the Covenant. In particular, the State party failed to request Italy to undertake: (a) to renew the author's residence permit and to issue a permit to her child; and (b) to receive the author and her son in conditions adapted to the child's age and the family's vulnerable status that would enable them to remain in Italy.

9.11 Consequently, the Committee considers that the removal of the author and her son to Italy, in her particular circumstances and without the aforementioned assurances, would amount to a violation of article 7 of the Covenant.

10. The Committee, acting under article 5 (4) of the Optional Protocol, is of the view that the deportation of the author and her son to Italy without effective assurances would violate their rights under article 7 of the Covenant.

*Omissis*

## 2.2. Consiglio d'Europa

### 2.2.1. Trattati

#### Convenzione europea dei diritti umani (1950)<sup>8</sup>

Art. 1

1 Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione

Art. 3

<sup>8</sup> Traduzione reperibile in [https://www.echr.coe.int/Documents/Convention\\_ITA.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf)

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti

#### Art. 5

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

- (a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- (b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
- (c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
- (d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
- (e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- (f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolare di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.

#### Art. 6

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

- (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
- (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- (c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

#### Art. 8

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

#### Art. 13

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Art. 14

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Art. 15

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. 2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.

3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

IV protocollo

Art. 4

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

Art. 5

1. Ogni Alta Parte contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.

2. Ogni Alta Parte contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

3. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

4. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e 3.

5. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente a uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, a norma degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.

### 2.2.2. Sentenze della Corte europea dei diritti umani (Grande Camera) rilevanti in materia per l'Italia

[ECHR \[GC\] Saadi v Italy \(appl. no. 37201/06\) Judg. 28.2.2018](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-85276%22%5D%7D)

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-85276%22%5D%7D>

Information Note on the Court's case-law 105

February 2008

Saadi v. Italy [GC] - 37201/06

Judgment 28.2.2008 [GC]

### Article 3

#### Expulsion

Risk of ill-treatment in case of deportation to Tunisia of a terrorist who had been tried in absentia: deportation would constitute a violation

Facts: The applicant is a Tunisian national. In 2001 he was issued with an Italian residence permit. In 2002 he was arrested and placed in pre-trial detention on suspicion of international terrorism. In 2005 he was sentenced by an assize court in Italy to imprisonment for criminal conspiracy, forgery and receiving stolen goods. On the date the Grand Chamber's judgment was adopted an appeal was pending in the Italian courts. Also in 2005 a military court in Tunis sentenced the applicant in his absence to 20 years' imprisonment for membership of a terrorist organisation acting abroad in peacetime and for incitement to terrorism. In August 2006 he was released from prison, having served his sentence in Italy. However, the Minister of the Interior ordered him to be deported to Tunisia under the legislation on combating international terrorism. The applicant's request for political asylum was rejected. Under Rule 39 of the Rules of Court (interim measures), the Court asked the Italian Government to stay his expulsion until further notice.

Law: The Court could not underestimate the danger of terrorism and the considerable difficulties States were facing in protecting their communities from terrorist violence. However, it was not possible to weigh the risk that a person might be subjected to ill-treatment against his dangerousness to the community if he was not sent back. The prospect that he might pose a serious threat to the community did not diminish in any way the risk that he might suffer harm if deported. For that reason it would be incorrect to require a higher standard of proof where the person was considered to represent a serious danger to the community or even a threat to national security, since such an approach was incompatible with the absolute nature of Article 3. It amounted to asserting that, in the absence of evidence meeting a higher standard, protection of national security justified accepting more readily a risk of ill-treatment for the individual. The Court reaffirmed that for a forcible expulsion to be in breach of the Convention it was necessary – and sufficient – for substantial grounds to have been shown for believing that there was a risk that the applicant would be subjected to ill-treatment in the receiving country. The Court referred to reports by Amnesty International and Human Rights Watch which described a disturbing situation in Tunisia and which were corroborated by a report from the US State Department. These reports mentioned numerous and regular cases of torture inflicted on persons accused of terrorism. The practices reported – said to be often inflicted on persons in police custody – included hanging from the ceiling, threats of rape, administration of electric shocks, immersion of the head in water, beatings and cigarette burns. It was reported that allegations of torture and ill-treatment were not investigated by the competent Tunisian authorities and that the latter regularly used confessions obtained under duress to secure convictions. The Court did not doubt the reliability of those reports and noted that the Italian Government had not adduced any evidence capable of rebutting such assertions. Given the applicant's conviction of terrorism related offences in Tunisia, there were substantial grounds for believing that there was a real risk that he would be subjected to treatment contrary to Article 3 if he were to be deported to Tunisia. Furthermore, the Tunisian authorities had not provided the diplomatic assurances requested by the Italian Government. The existence of domestic laws guaranteeing prisoners' rights and accession to relevant international treaties, referred to in the notes verbales from the Tunisian Ministry of Foreign Affairs, were not sufficient to ensure adequate protection against the risk of ill-treatment where, as in the applicant's case, reliable sources had reported practices manifestly contrary to the principles of the Convention. Furthermore, even if the Tunisian authorities had given the diplomatic assurances, that would not have absolved the Court from the obligation to examine whether such assurances provided a sufficient guarantee that the applicant would be protected against the risk of treatment.

**Conclusion: violation, if the decision to deport the applicant to Tunisia were to be enforced (unanimously).**

Article 41 – The finding of a violation constituted in itself sufficient just satisfaction for the non-pecuniary damage sustained.

[ECHR \[GC\] Hirsi Jamaa and Others v Italy \(appl. no. 27765/09\) Judg. 23.2.2012](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22%3A%5B%22001-109231%22%5D%7D)

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22%3A%5B%22001-109231%22%5D%7D>

Information Note on the Court's case-law No. 149

January 2012

Hirsi Jamaa and Others v. Italy [GC] - 27765/09

Judgment 23.2.2012 [GC]

Article 3

Expulsion

Return of migrants intercepted on the high seas to country of departure: violation

Article 13

Lack of remedies available for migrants intercepted on the high seas and returned to country of departure: violation

Article 4 of Protocol No. 4

Prohibition of collective expulsion of aliens

Return of migrants intercepted on the high seas to country of departure: Article 4 of Protocol No. 4 applicable; violation

Facts – The applicants, eleven Somali nationals and thirteen Eritrean nationals, were part of a group of about two hundred individuals who left Libya in 2009 aboard three vessels with the aim of reaching the Italian coast. On 6 May 2009, when the vessels were within the Maltese Search and Rescue Region of responsibility, they were intercepted by ships from the Italian Revenue Police (Guardia di finanza) and the Coastguard. The occupants of the intercepted vessels were transferred onto Italian military ships and returned to Tripoli. The applicants stated that during that voyage the Italian authorities did not inform them of their destination and took no steps to identify them. On arrival in the Port of Tripoli, following a ten-hour voyage, the migrants were handed over to the Libyan authorities. According to the applicants' version of events, they objected to being handed over to the Libyan authorities but were forced to leave the Italian ships. At a press conference held on the following day, the Italian Minister of the Interior stated that the operations to intercept vessels on the high seas and to push migrants back to Libya were the consequence of the entry into force, in February 2009, of bilateral agreements concluded with Libya, and represented an important turning point in the fight against clandestine immigration. Two of the applicants died in unknown circumstances after the events in question. Fourteen of the applicants were granted refugee status by the Office of the High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Tripoli between June and October 2009. Following the revolution which broke out in Libya in February 2011 the quality of contact between the applicants and their representatives deteriorated. The lawyers are currently in contact with six of the applicants, four of whom reside in Benin, Malta or Switzerland, where some are awaiting a response to their request for international protection. One of the applicants is in a refugee camp in Tunisia and plans to return to Italy. In June 2011 one of the applicants was awarded refugee status in Italy, which he had entered unlawfully.

Law

Article 1: Italy acknowledged that the ships onto which the applicants had been embarked were fully within Italian jurisdiction. The Court pointed out the principle of international law enshrined in the Italian Navigation Code, according to which a vessel sailing on the high seas was subject to the exclusive jurisdiction of the State of the flag it was flying. The Court did not accept the Government's description of the events as "rescue operations on the high seas", or the allegedly minimal level of control exercised over the applicants. The events had taken place entirely on board ships of the Italian armed forces, the crews of which were composed exclusively of Italian military personnel. In the period between boarding those ships and being handed over to the Libyan authorities, the applicants had been under the continuous and exclusive de jure and de facto control of the Italian authorities. Accordingly, the events giving rise to the alleged violations fell within Italy's jurisdiction within the meaning of Article 1 of the Convention.

Conclusion: within the jurisdiction (unanimously).

Article 3

(a) Risk of ill-treatment in Libya – While conscious of the pressure put on States by the ever increasing influx of migrants, a particularly complex situation in the maritime environment, the Court nevertheless pointed out that that situation did not absolve them from their obligation not to remove an individual at risk of being subjected to treatment in breach of Article 3 in the receiving country. Noting the deteriorating situation in Libya after April 2010, the Court, for the purposes of examining the case, referred only to the situation prevailing in Libya at the material time. In that regard, it noted that the disturbing conclusions of numerous organisations regarding the treatment of clandestine immigrants were corroborated by the report of the CPT\* published in 2010. No distinction was made between irregular migrants and asylum-seekers, who were systematically arrested and detained in conditions which observers had described as inhuman, reporting, in particular, cases of torture. Clandestine migrants were at risk of being returned to their countries of origin at any time and, if they managed to regain their freedom, were subjected to precarious living conditions and racism. In response to the Italian Government's argument that Libya was a safe destination for migrants and that that country would comply with its international commitments as regards asylum and the protection of refugees, the Court observed

that the existence of domestic laws and the ratification of international treaties guaranteeing respect for fundamental rights were not in themselves sufficient to ensure adequate protection against the risk of ill-treatment where reliable sources had reported practices which were contrary to the principles of the Convention. Furthermore, Italy could not evade its own responsibility under the Convention by relying on its subsequent obligations arising out of bilateral agreements with Libya. The Office of the UNHCR in Tripoli had never been recognised by the Libyan government. Since that situation in Libya was well-known and easy to verify at the material time, the Italian authorities had or should have known, when removing the applicants, that they would be exposed to treatment in breach of the Convention. Moreover, the fact that the applicants had failed to expressly request asylum did not exempt Italy from fulfilling its obligations. The Court noted the obligations of States arising out of international refugee law, including the “principle of non-refoulement”, also enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The Court, considering furthermore that the shared situation of the applicants and many other clandestine migrants in Libya did not make the alleged risk any less individual, concluded that by transferring the applicants to Libya, the Italian authorities had, in full knowledge of the facts, exposed them to treatment proscribed by the Convention.

Conclusion: violation (unanimously).

(b) Risk of ill-treatment in the applicants’ countries of origin – The indirect removal of an alien left the responsibility of the Contracting State intact, and that State was required to ensure that the intermediary country offered sufficient guarantees against arbitrary repatriation, particularly if that State was not a party to the Convention. All the information in the Court’s possession clearly showed that the situation in Somalia and Eritrea was one of widespread insecurity – there was a risk of torture and detention in inhuman conditions merely for having left the country irregularly. The applicants could therefore arguably claim that their repatriation would breach Article 3. The Court then ascertained whether the Italian authorities could reasonably have expected Libya to offer sufficient guarantees against arbitrary repatriation. Observing that that State had not ratified the Geneva Convention on Refugee Status and noting the absence of any form of asylum and protection procedure for refugees in Libya, the Court did not subscribe to the argument that the activities of the UNHCR in Tripoli represented a guarantee against arbitrary repatriation. Human Rights Watch and the UNHCR had denounced several forced returns of asylum seekers and refugees to high-risk countries. Thus, the fact that some of the applicants had obtained refugee status in Libya, far from being reassuring, constituted additional evidence of the vulnerability of the parties concerned. The Court concluded that when the applicants were transferred to Libya, the Italian authorities had or should have known that there were insufficient guarantees protecting them from the risk of being arbitrarily returned to their respective countries of origin.

Conclusion: violation (unanimously).

Article 4 of Protocol No. 4

a) Admissibility – The Court was called upon for the first time to examine whether Article 4 of Protocol No. 4 applied to a case involving the removal of aliens to a third State carried out outside national territory. It sought to ascertain whether the transfer of the applicants to Libya had constituted a “collective expulsion of aliens” within the meaning of that provision. The Court observed that neither Article 4 of Protocol No. 4 nor the travaux préparatoires of the Convention precluded extra-territorial application of that Article. Furthermore, limiting its application to collective expulsions from the national territory of Member States would mean that a significant component of contemporary migratory patterns would not fall within the ambit of that provision and would deprive migrants having taken to the sea, often risking their lives, and not having managed to reach the borders of a State, of an examination of their personal circumstances before being expelled, unlike those travelling by land. The notion of “expulsion” was principally territorial, as was the notion of “jurisdiction”. Where, however, as in the instant case, the Court had found that a Contracting State had, exceptionally, exercised its jurisdiction outside its national territory, it could accept that the exercise of extraterritorial jurisdiction by that State had taken the form of collective expulsion. Furthermore, the special nature of the maritime environment could not justify an area outside the law where individuals were covered by no legal system capable of affording them enjoyment of the rights and guarantees protected by the Convention. Article 4 of Protocol No. 4 was therefore applicable in the instant case.

Conclusion: admissible (unanimously).

(b) Merits – The transfer of the applicants to Libya had been carried out without any examination of each applicant’s individual situation. The applicants had not been subjected to any identification procedure by the Italian authorities, which had restricted themselves to embarking and disembarking them in Libya. The removal of the applicants had been of a collective nature, in breach of Article 4 of Protocol No. 4.

Conclusion: violation (unanimously).

Article 13 in conjunction with Article 3 of the Convention and Article 4 of Protocol No. 4: The Italian Government acknowledged that no provision had been made for assessment of the personal circumstances of the applicants on board the military vessels on which they were embarked. There had been no interpreters or legal advisers among the personnel on board. The applicants alleged that they had been given no information by the Italian military personnel, who had led them to believe that they were being taken to Italy and had not informed them as to the procedure to be followed to avoid being returned to Libya. That version of events, though disputed by the Government, was corroborated by a very

large number of witness statements gathered by the UNHCR, the CPT and Human Rights Watch, and the Court attached particular weight to it. The Court reiterated the importance of guaranteeing anyone subject to a removal measure, the consequences of which were potentially irreversible, the right to obtain sufficient information to enable them to gain effective access to the relevant procedures and to substantiate their complaints. Even if such a remedy were accessible in practice, the requirements of Article 13 of the Convention were clearly not met by criminal proceedings brought against military personnel on board the army's ships in so far as that did not satisfy the criterion of suspensive effect enshrined in Article 13. The applicants had been deprived of any remedy which would have enabled them to lodge their complaints under Article 3 of the Convention and Article 4 of Protocol No. 4 with a competent authority and to obtain a thorough and rigorous assessment of their requests before the removal measure was enforced.

Conclusion: violation (unanimously).

Article 46: The Italian Government had to take all possible steps to obtain assurances from the Libyan authorities that the applicants would not be subjected to treatment incompatible with Article 3 of the Convention or arbitrarily repatriated.

Article 41: EUR 15,000 each in respect of non-pecuniary damage.

\* European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

[ECHR \[GC\] M.S.S. v. Belgium and Greece \(appl. no. 30696/09\), Judg. 15.12.2010](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-103050%22%5D%7D)

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-103050%22%5D%7D>

Information Note on the Court's case-law No. 137

January 2011

M.S.S. v. Belgium and Greece [GC] - 30696/09

Judgment 21.1.2011 [GC]

Article 3

Degrading treatment

Expulsion

Conditions of detention and subsistence of asylum-seeker expelled under the Dublin Regulation: violation

Article 13

Effective remedy

Deficiencies in the asylum procedure in Greece and risk of expulsion without any serious examination of merits of asylum application or access to effective remedy: violation

Facts – The applicant, an Afghan national, entered the European Union via Greece. In February 2009 he arrived in Belgium, where he applied for asylum. In accordance with the Dublin Regulation, the Aliens Office asked the Greek authorities to take responsibility for the asylum application. Late in May 2009 the Aliens Office ordered the applicant to leave the country for Greece. The applicant lodged an application under the extremely urgent procedure to have the execution of that order stayed, but his application was rejected. On 4 June 2009 the Greek authorities sent a standard document confirming that it was their responsibility to examine the asylum application and stating that the applicant would be able to apply for asylum on arrival in the country. He was sent back to Greece on 15 June 2009. On his arrival there he was immediately placed in detention for four days in a building next to the airport, where the conditions of detention were allegedly appalling. On 18 June 2009 he was released and issued with an asylum-seeker's card and notice to report to the police headquarters to register the address where he could be reached with news about his asylum application. The applicant did not report to the police headquarters. Having no means of subsistence, he lived in the street. Later, as he was attempting to leave Greece, he was arrested and placed in detention for a week in the building next to the airport, where he was allegedly beaten by the police. After his release, he continued to live in the street. When his asylum-seeker's card was renewed in December 2009, steps were taken to find him accommodation, but apparently to no avail.

Law – Article 3

(a) Conditions of detention in Greece – The difficulties caused by the increasing numbers of migrants and asylum-seekers from States around the external borders of the European Union did not absolve the States of their obligations in respect of Article 3. According to their agreement of 4 June 2009 to take charge of the applicant, the Greek authorities had been aware of the applicant's identity and his status as a potential asylum-seeker. In spite of that, he had immediately been placed in detention without explanation, a widespread practice according to various reports produced by international and non-governmental organisations. He had suffered poor conditions of detention, and brutality and insults at the hands of the police officers in the detention centre, even though such conditions had already been found to amount to degrading treatment because the victims were asylum-seekers. Brief as they were, the periods the applicant had spent in detention could not be considered insignificant. Taken together, the feeling of arbitrariness and the feeling of inferiority and anxiety often associated with it, as well as the profound effect such conditions of detention indubitably had on a person's dignity, constituted degrading treatment. In addition, the applicant's distress had been accentuated by the vulnerability inherent in his situation as an asylum-seeker.

Conclusion: violation (unanimously).

(b) Living conditions in Greece – In spite of the obligations incumbent on the Greek authorities under their own legislation and the European Union's Reception Directive, the applicant had lived for months in the most abject poverty, with no food and nowhere to live or to wash. He also lived in constant fear of being attacked and robbed, with no prospect of his situation improving. This explained why he had attempted to leave Greece on more than one occasion. His account of his living conditions was corroborated by the reports of various international organisations and bodies. At no time had the applicant been duly informed of the possibilities of accommodation that were available to him. The authorities could not have been unaware that the applicant was homeless and should not have expected him to take the initiative of reporting to police headquarters to provide for his basic needs. That situation had lasted since his transfer in June 2009, although the authorities could have considerably abbreviated his suffering by promptly examining his asylum application. They had thus failed to take due account of the applicant's vulnerability as an asylum-seeker and must be held responsible – because of their inaction and their failure to process his asylum application – for the conditions he had had to endure for many months. The applicant's living conditions, combined with the prolonged uncertainty he lived in and the total lack of any prospect of his situation improving, had attained the minimum level of severity required by Article 3 of the Convention.

Conclusion: violation (sixteen votes to one).

(c) The applicant's transfer from Belgium to Greece – Considering that, while the applicant's asylum request was still pending, reports produced by international organisations and bodies all gave similar accounts of the practical difficulties raised by the application of the Dublin system in Greece, and the United Nations High Commissioner for Refugees had warned the Belgian Government about the situation there, the Belgian authorities must have been aware of the deficiencies in the asylum procedure in Greece when the expulsion order against him had been issued, and he should not have been expected to bear the entire burden of proof as regards the risks he faced by being exposed to that procedure. Belgium had initially ordered the expulsion solely on the basis of a tacit agreement by the Greek authorities, and had proceeded to enforce the measure without the Greek authorities having given any individual guarantee whatsoever, when they could easily have refused the transfer. The Belgian authorities should not simply have assumed that the applicant would be treated in conformity with the Convention standards; they should have verified how the Greek authorities applied their asylum legislation in practice; but they had not done so.

Conclusion: violation (sixteen votes to one).

(d) The decision of the Belgian authorities to expose the applicant to the conditions of detention and the living conditions that prevailed in Greece – The Court had already found the applicant's conditions of detention and living conditions in Greece to be degrading. The conditions concerned had been well documented and easily verifiable in numerous sources prior to the applicant's transfer. That being so, by removing the applicant to Greece, the Belgian authorities had knowingly exposed him to detention and living conditions that amounted to degrading treatment.

Conclusion: violation (fifteen votes to two).

Article 13 taken together with Article 3

(a) In respect of Greece – The situation in Afghanistan posed a widespread problem of insecurity, and the applicant was particularly exposed to reprisals by anti-government forces because he had worked as an interpreter for the international air force personnel stationed there.

The three-day deadline the applicant had been given to report to the police headquarters had been too short considering how difficult it was to gain access to the building. Also, like many other asylum-seekers, the applicant had believed that the only purpose of that formality was to declare his address in Greece, which he could not have done as he was homeless. Nor was it mentioned anywhere in the notification document that he could declare that he had no fixed abode, so that news could be sent to him by other means. It had been the responsibility of the Greek Government to find a reliable means of communicating with the applicant so that he could effectively follow the procedure.

Furthermore, the authorities had still not examined the applicant's asylum request. Nor had they taken any steps to communicate with him, or any decision about him. This had deprived him of any real and adequate opportunity to state his case. It was also a matter of some concern that there was a real risk that the applicant would be sent back to Afghanistan without any decision having been taken on the merits of his case, considering that he had already narrowly escaped expulsion twice.

As regards the possibility of the applicant applying to the Greek Supreme Administrative Court for judicial review of a potential rejection of his asylum request, the authorities had failed to take any steps to communicate with him. That, combined with the poor functioning of the notification procedure in respect of persons with no known address made it very uncertain whether he would learn the outcome of his asylum application in time to react within the prescribed time-limit. In addition, although the applicant clearly could not afford a lawyer, he had received no information on access to advice through the legal-aid scheme, which was itself rendered ineffective in practice by the shortage of lawyers on the list. Lastly, appeals to the Supreme Administrative Court generally took so long that they were no remedy for the lack of guarantees that asylum applications would be examined on their merits.

There had therefore been a violation of Article 13 taken in conjunction with Article 3 because of the deficiencies in the Greek authorities' examination of the applicant's asylum application and the risk he faced of being removed directly or indirectly back to his country of origin without any serious examination of the merits of his application and without having had access to an effective remedy.

Conclusion: violation (unanimously).

(b) In respect of Belgium – The Court found that the extremely urgent procedure did not meet the requirements of the Court's case-law whereby any complaint that expulsion to another country would expose an individual to treatment prohibited by Article 3 must be closely and rigorously scrutinised, and the competent body must be able to examine the substance of the complaint and afford proper redress. As the Aliens Appeals Board's examination of cases was mostly limited to verifying whether the persons concerned had produced concrete proof of the irreparable damage that might result from the alleged potential violation of Article 3, the applicant's appeal would have had no chance of success.

Conclusion: violation (unanimously).

Article 46: Without prejudice to the general measures required to prevent other similar violations in the future, Greece was to proceed, without delay, with an examination of the merits of the applicant's asylum request in keeping with the requirements of the Convention and, pending the outcome of that examination, to refrain from deporting the applicant.

Article 41: Greece and Belgium were to pay the applicant, respectively, EUR 1,000 and EUR 24,900 in respect of non-pecuniary damage.

[ECHR \[GC\] Tarakhel v Switzerland \(appl. no. 29217/12\) Judg. 4.11.2014](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22%3A%5B%22001-148070%22%5D%7D)  
<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22%3A%5B%22001-148070%22%5D%7D>

Information Note on the Court's case-law No. 179  
November 2014

Tarakhel v. Switzerland [GC] - 29217/12  
Judgment 4.11.2014 [GC]

Article 3

Expulsion

Proposed removal of Afghan asylum-seeker family to Italy under Dublin II Regulation: expulsion would constitute a violation

Facts – The applicants, a married couple and their six minor children, are Afghan nationals who live in Switzerland. The couple and their five oldest children landed on the Italian coast in July 2011 and were immediately subjected to the EURODAC identification procedure (taking of photographs and fingerprints). The applicants subsequently travelled to Austria and, later, to Switzerland, where they applied for asylum. However, their application was refused on the grounds that, under the European Union Dublin II Regulation, it should be dealt with by the Italian authorities. The Swiss authorities therefore ordered the applicants' removal to Italy. The appeals lodged by the applicants against that measure were dismissed. In their application to the European Court, the applicants contended that their deportation from Switzerland to Italy would be in breach of their rights under Article 3 of the Convention.

Law – Article 3: In the present case the Court had to ascertain whether, in view of the overall situation with regard to the reception arrangements for asylum seekers in Italy and the applicants' specific situation, substantial grounds had been shown for believing that the applicants would be at risk of treatment contrary to Article 3 if they were returned to Italy. The Court considered it necessary to follow an approach similar to that which it had adopted in its judgment in *M.S.S. v. Belgium and Greece*, in which it had examined the applicant's individual situation in the light of the overall situation prevailing in Greece at the relevant time.

(a) Overall situation with regard to the reception arrangements for asylum seekers in Italy – In its decision in the case of *Mohammed Hussein and Others v. the Netherlands and Italy*, the Court had observed that the Recommendations of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the report of the Commissioner for Human Rights, both published in 2012, referred to a number of failings relating, in particular, to the slowness of the identification procedure, the inadequate capacity of the reception facilities and the living conditions in the available facilities.

(b) Capacity of the reception facilities for asylum seekers – The number of places reportedly fell far short of what was needed. Hence, without entering into the debate as to the accuracy of the available figures, the Court noted the glaring discrepancy between the number of asylum applications made in the first six months of 2013 (14,184) and the number of places available in the refugee reception facilities belonging to the SPRAR network (9,630 places).

(c) Living conditions in the available facilities – While it had observed a degree of deterioration in reception conditions, and a problem of overcrowding in the reception centres for asylum seekers (CARAs), UNHCR had not referred to situations of widespread violence or insalubrious conditions, and had even welcomed the efforts undertaken by the Italian authorities to improve reception conditions for asylum seekers. The Human Rights Commissioner, in his 2012 report, had also noted the existence of problems in "some of the reception facilities". Lastly, at the hearing of 12 February 2014 the Italian Government had confirmed that violent incidents had occurred in the CARA shortly before the applicants' arrival but had denied that the families of asylum seekers were systematically separated, stating that this occurred only in a few cases and for very short periods, notably during the identification procedures.

Hence, the current situation in Italy could in no way be compared to the situation in Greece at the time of the *M.S.S.* judgment, cited above, where the Court had noted in particular that there were fewer than 1,000 places in reception centres to accommodate tens of thousands of asylum seekers and that the conditions of the most extreme poverty described by the applicant existed on a large scale.

While the structure and overall situation of the reception arrangements in Italy could not therefore in themselves act as a bar to all removals of asylum seekers to that country, the data and information set out above nevertheless raised serious doubts as to the current capacities of the system. Accordingly, the possibility that a significant number of asylum seekers might be left without accommodation or accommodated in overcrowded facilities without any privacy, or even in insalubrious or violent conditions, could not be dismissed as unfounded.

(d) The applicants' individual situation – Just as the overall situation of asylum seekers in Italy was not comparable to that of asylum seekers in Greece as analysed in the *M.S.S.* judgment, the specific situation of the applicants in the present case

was different from that of the applicant in M.S.S. Whereas the former had been taken charge of immediately by the Italian authorities, the latter had first been placed in detention and then left to fend for himself, without any means of subsistence.

In the present case, in view of the current situation regarding the reception system in Italy, the possibility that a significant number of asylum seekers removed to that country might be left without accommodation or accommodated in overcrowded facilities without any privacy, or even in insalubrious or violent conditions, was not unfounded. It was therefore incumbent on the Swiss authorities to obtain assurances from their Italian counterparts that on their arrival in Italy the applicants would be received in facilities and in conditions adapted to the age of the children, and that the family would be kept together.

According to the Italian Government, families with children were regarded as a particularly vulnerable category and were normally taken charge of within the SPRAR network. This system apparently guaranteed them accommodation, food, health care, Italian classes, referral to social services, legal advice, vocational training, apprenticeships and help in finding their own accommodation. However, in their written and oral observations the Italian Government had not provided any further details on the specific conditions in which the authorities would take charge of the applicants.

It was true that at the hearing of 12 February 2014 the Swiss Government had stated that the Federal Migration Office (FMO) had been informed by the Italian authorities that, if the applicants were returned to Italy, they would be accommodated in one of the facilities funded by the European Refugee Fund (ERF). Nevertheless, in the absence of detailed and reliable information concerning the specific facility, the physical reception conditions and the preservation of the family unit, the Swiss authorities did not possess sufficient assurances that, if returned to Italy, the applicants would be taken charge of in a manner adapted to the age of the children.

It followed that, were the applicants to be returned to Italy without the Swiss authorities having first obtained individual guarantees from the Italian authorities that the applicants would be taken charge of in a manner adapted to the age of the children and that the family would be kept together, there would be a violation of Article 3 of the Convention.

Conclusion: the applicants' removal would constitute a violation (fourteen votes to three).

Article 41: Finding that the applicants' removal would constitute a violation was sufficient just satisfaction in respect of any non-pecuniary damage.

(See M.S.S. v. Belgium and Greece [GC], 30696/09, 21 January 2011, Information Note 137; and Mohammed Hussein and Others v. the Netherlands and Italy (dec.), 27725/10, 2 April 2013, Information Note 162; see also the Factsheet on "Dublin" cases)

### 2.2.3. Risoluzioni e Raccomandazioni

#### **Council of Europe Resolution 2229 (2018) International obligations of Council of Europe member States to protect life at sea <sup>(9)</sup>**

Author(s): Parliamentary Assembly

Origin - Assembly debate on 27 June 2018 (24th Sitting) (see Doc. 14586, report of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons, rapporteur: Ms Petra De Sutter). Text adopted by the Assembly on 27 June 2018 (24th Sitting). See also Recommendation 2137 (2018).

1. The Parliamentary Assembly recalls its Resolution 1872 (2012) "Lives lost in the Mediterranean Sea: who is responsible?", Resolution 1999 (2014) "The 'left-to-die boat': actions and reactions", Resolution 2000 (2014) on the large-scale arrival of mixed migratory flows on Italian shores, Resolution 2050 (2015) "The human tragedy in the Mediterranean: immediate action needed", Resolution 2072 (2015) "After Dublin – the urgent need for a real European asylum system" and Resolution 2088 (2016) "The Mediterranean Sea: a front door to irregular migration". The Assembly is alarmed by the fact that coastal member States are refusing entry to their ports to foreign vessels that have passengers rescued at sea on board.
2. The Assembly is appalled by the high numbers of asylum seekers who have lost their lives in the Mediterranean Sea while trying desperately to reach Europe on makeshift boats. It calls on member States to respect their international obligations and co-ordinate their efforts to protect human life at sea.
3. Saving lives at sea, and on land, is a moral as well as legal obligation for member States, as set out in legal provisions which serve to regulate the implementation of the fundamental duty to respect human rights, including the right to life. The Assembly calls on member States to duly take account of this duty in all their action.

<sup>9</sup> <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24964&lang=en>

4. While emphasising that European States are not directly responsible for causing today's substantial migration flows, the Assembly points out that the closure of borders puts asylum seekers in even more life-threatening situations, as journeys become longer and the routes are more dangerous. The European Union's increasing focus on border security, and its increasing demands on partner countries to enforce this security, do not comply with the obligation to respect human rights and dignity above all.
5. In the light of the need to fulfil their obligations to save lives at sea, the Parliamentary Assembly calls on the Council of Europe member States to:
- 5.1. establish clear geographical responsibilities for international search and rescue operations at sea and disembarkation under the International Convention on Maritime Search and Rescue, for instance in the framework of the International Maritime Organization or through bilateral or multilateral agreements;
  - 5.2. allow commercial and non-governmental ships to enter ports of coastal States, and assist those ships in their rescue operations;
  - 5.3. separate rescue operations carried out by member States from subsequent applications for asylum by those rescued at sea, as both imply distinct obligations of member States;
  - 5.4. support countries along Europe's borders by making more efficient use of mechanisms to share costs, resources and infrastructure devoted to migration management;
  - 5.5. sign and ratify, if they have not yet done so, the 2004 amendments to the International Convention on Maritime Search and Rescue as well as the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
6. The Assembly calls on the European Union member States to:
- 6.1. lead the way in working to finally ensure fair and regular resettlement programmes, in accordance with Resolution 2072 (2015);
  - 6.2. continue the fight against human smuggling and trafficking in order to reduce the risks involved in long sea journeys by enabling migrants to travel in satisfactory conditions;
  - 6.3. ensure that the missions of the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) can effectively assist in search and rescue operations;
  - 6.4. uphold international standards for the protection of life at sea in devising and implementing common action.

#### **CoE Commissioner for Human Rights <sup>(10)</sup>**

#### **Lives saved. Rights protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in the Mediterranean**

##### Summary of recommendations

##### Effective search and rescue (Chapter 1)

- Enhance the effective coordination of rescue operations, including by:
  - ensuring that Rescue Coordination Centres (RCCs) are fully operational and able to respond immediately to any distress call.
  - guaranteeing that shipmasters, NGOs and shipping companies are not penalised for meeting their duty to rescue persons in distress at sea.
  - effectively investigating any allegation of omission to provide immediate assistance to persons in distress at sea.
- Ensure adequate and sufficient rescue capacity in the Mediterranean, including by:
  - contributing assets specifically dedicated to Search and Rescue (SAR) operations in the Mediterranean and deployed along routes where they can make an effective contribution to the preservation of life.
  - making full use of all vessels able to assist in search and rescue operations, including ships run by NGOs.

##### Timely and safe disembarkation of rescued persons (Chapter 2)

- Ensure that disembarkation only takes place in a place that is safe both under maritime law and under human rights and refugee law, including by:
  - assessing the safety of a certain prospective place of disembarkation, taking full account of the risk of persecution, torture, inhuman or degrading treatment, chain refoulement and other serious human rights violations as well as specific risks that vulnerable persons may face.
  - refraining from issuing instructions to shipmasters that may, directly or indirectly, lead to disembarkation of rescue persons in a place that is not safe.
  - respecting the discretion of shipmasters not to disembark rescued persons in unsafe places and informing all relevant actors about which places cannot be considered a place of safety and the necessity to refrain from disembarking rescued persons there.
- Strengthen the coordination of disembarkation to avoid delays, including by:

<sup>10</sup> <https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87>

- assisting each other to identify promptly a place of safety and ensuring that disagreements between member states, under no circumstances, put the rights of rescued persons at risk, and that precedence is always given to humanitarian considerations.

- using the possibilities available within the framework of the European Union to agree on a mechanism for the sharing of responsibility for the reception and processing, including of asylum applications, of disembarked survivors.

- ensure that disembarked refugees and migrants are treated in a human rights-compliant manner, with appropriate safeguards in place.

Co-operation with NGOs (Chapter 3)

- Seek constructive co-operation with NGOs involved in search and rescue operations, avoid any stigmatising rhetoric and cease any acts of harassment at policy, judicial and administrative level.

- Ensure that changes in legislation or other measures affecting these NGOs are drafted in such a way as enabling their operation; hold meaningful consultations with NGOs, and solve any issues about compliance with technical or administrative requirements in a cooperative spirit.

- Facilitate the work of NGOs saving lives at sea, including by allowing them access to ports, and rescinding any generalised policies closing ports or refusing entry into territorial waters to all NGOs, or forbidding navigation in certain areas in international waters.

Co-operation with third countries (Chapter 4)

- Ensure transparency and accountability in any migration cooperation activities with third countries, including by:

- conducting human rights risk assessments, developing risk mitigation strategies, setting up independent monitoring mechanisms, and by publishing the outcomes of such assessments and monitoring.

- immediately suspending any cooperation activities that endanger the human rights of those affected.

- Considering the serious human rights violations against refugees, asylum seekers and migrants in Libya, including those intercepted at sea, take the following actions:

- urgently review all co-operation activities and practices with the Libyan Coast Guard, identify which of these impact, directly or indirectly, on the return of persons intercepted at sea to serious human rights violations, and suspend these until clear guarantees of human rights-compliance are in place.

- postpone any additional support to the Libyan Coast Guard until steps are taken showing their human rights-compliance, continue to support efforts of international organisations in securing the release of refugees, asylum seekers and migrants from places of detention in Libya, urgently pledge places for UNHCR's evacuation scheme, and facilitate the creation of safe humanitarian corridors.

Safe and legal routes to prevent irregular, dangerous sea journeys (Chapter 5)

- Increase their participation in refugee resettlement programmes and consider enabling or expanding the possibilities for humanitarian visas, sponsorship schemes and other mechanisms that help create safe and legal routes.

- Review their policies to ensure beneficiaries of international protection have access to prompt, flexible and effective family reunification procedures.

### 2.2.3. Rapporti speciali

**Report | Doc. 14909 | 08 June 2019**

**Pushback policies and practice in Council of Europe member States**

**Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons**

**Rapporteur : Ms Tineke STRIK, Netherlands, SOC**

**Origin - Reference to committee: Doc. 14645, Reference 4414 of 21 January 2019. 2019 - Third part-session**

#### **A. Draft resolution**

(open)

1. To control and manage migration flows, Council of Europe member States concentrate much of their efforts on guarding frontiers. In this context, refusals of entry and expulsions without any individual assessment of protection needs have become a documented phenomenon at Europe's borders, as well as on the territory of member States further inland. As these practices are widespread, and in some countries systematic, those "pushbacks" can be considered as part of national policies rather than incidental actions. The highest risk attached to pushbacks is the risk of *refoulement*, meaning that a person is sent back to a place where they might face persecution in the sense of the 1951 United Nations Convention relating to the Status of Refugees, or inhuman or degrading treatment in the sense of the European Convention on Human Rights (ETS No. 5, "the Convention").

2. This is why the European Court of Human Rights, for instance in its judgment *Hirsi Jamaa v. Italy* (Application No. 27765/09) but also in *N.D and N.T v. Spain* (Applications Nos. 8675/15 and 8697/15) requires an individual assessment of protection needs and of the safety of a return in order to prevent violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights and of the prohibition of collective expulsions as enshrined in Article 4 of Protocol No. 4 to the Convention (ETS No. 46). Pushbacks take place in particular at European Union borders, which is at least in part a consequence of the shortcomings of the current Dublin Regulation and of the failure of attempts to introduce fair responsibility-sharing in Europe.

3. Pushbacks often take place where migrants attempt to enter the territory of a member State in large numbers because the passage is, or appears to be, more “open” than elsewhere, or is geographically close to the countries of origin of asylum seekers. However, recent evidence of pushbacks shows that they also take place where numbers of arrivals are low, but where national policies are hostile towards migration in general. There are also cases of “multiple pushbacks” where migrants are expelled by various countries successively.

4. The Parliamentary Assembly is concerned about the persistent and increasing practice and policies of pushbacks, which are in clear violation of the rights of asylum seekers and refugees, including the right to asylum and the right to protection against *refoulement*, which are at the core of international refugee and human rights law. In the face of the gravity of human rights violations involved, the Assembly urges member States to provide adequate protection to asylum seekers, refugees and migrants arriving at their borders, and thus refrain from any pushbacks, to allow for independent monitoring and to fully investigate all allegations of pushbacks.

5. The Assembly is extremely worried about persistent reports and evidence of inhuman and degrading treatment by member States and their agencies in the framework of those pushbacks, through intimidation, taking or destroying migrants’ belongings, and even through the use of violence and depriving migrants of food and basic services. In their denial of carrying out pushbacks, these types of (sometimes systematic) inhuman and degrading treatment are denied as well, and therefore not adequately examined or not examined at all.

6. The Assembly therefore calls on Council of Europe member States to comply with their international obligations in this regard, in particular those set out in the European Convention on Human Rights concerning the prohibition of collective expulsion and inhuman and degrading treatment, as well as the right of access to asylum procedures and the prohibition of *refoulement* as established in the United Nations Refugee Convention.

7. Reported pushbacks concern actions towards migrants who have clearly crossed the border and find themselves inland, but also towards migrants who are present near or at the border, attempting to cross it. A significant number of them had attempted or envisaged submitting an asylum claim. The most important negative consequence of pushbacks is the vulnerable position of the victims. The denial of access to a proper asylum procedure implies that they run the risk of being returned to, or stranded in, another country where they do not have access to proper asylum procedures either, which puts them at risk of being refouled to yet another country (so-called “chain *refoulement*”). Pushbacks can, however, also lead to direct persecution or inhuman or degrading treatment in the country they are returned to, or from which they cannot escape. The core obligations of asylum and international law are meant to prevent this from happening. The consequence of member States’ refusal to address reported cases of pushbacks is that those practices continue, depriving victims of the right to an effective remedy and to hold authorities accountable for human rights violations.

8. In order to avoid responsibility, member States increasingly make attempts to prevent migrants from crossing their border and to keep them out of their jurisdiction. To this end, frontline States in particular conclude agreements with their neighbouring country, which is requested and paid to prevent migrants from leaving their territory. These actions of neighbouring countries, often referred to as “pull-backs”, may hamper access to protection for asylum seekers stranded in that country if a sufficient protection system is lacking. In cases of a clear connection between such bilateral co-operation, lack of access to asylum and other human rights violations, the member State requesting pull-backs is also responsible for those violations.

9. To abandon all types of pushbacks, member States should respond actively and adequately to every signal or evidence of their occurrence. Instead, however, in an increasing number of countries there is a tendency to refuse independent examination of serious allegations, to simply deny them or even to accuse, stigmatise and even criminalise non-governmental organisations (NGOs), human rights defenders and civil society actors who work to assist migrants in gaining access to asylum procedures and protection. In reporting and attempting to investigate pushbacks and related human rights violations, NGOs are frequently blamed and negatively framed for “interference”, despite their role as key actors in facilitating migrants’ access to rights and to justice.

10. In this regard, the Assembly calls on Council of Europe member States to respect the role of NGOs and human rights defenders in conformity with their commitments, for instance as set out in Committee of Ministers Recommendation CM/Rec(2007)14 on the legal status of non-governmental organisations in Europe.

11. The Assembly also recalls its recent adopted texts, including its [Resolution 2073 \(2015\)](#) and [Recommendation 2078 \(2015\)](#) “Countries of transit: meeting new migration and asylum challenges” and [Resolution 2228 \(2018\)](#) and [Recommendation 2136 \(2018\)](#) “The human rights impact of the ‘external dimension’ of European Union asylum and migration policy: out of sight, out of rights?”, as well as the June 2018 urgent debate on the obligation to save lives at sea, which points to the crucial work of NGOs in the Mediterranean Sea and the need to allow them to pursue their life-saving operations. The Assembly also refers to statements made by the Council of Europe Commissioner for Human Rights on the increasing administrative obstacles confronting human rights defenders.

12. In the light of the above, the Parliamentary Assembly urges member States:

12.1. with respect to border controls, to

12.1.1. refrain from any measure or policy leading to pushbacks or collective expulsions, as they lead to a violation of the core rights of international asylum law, notably the right to asylum, the right to be protected against *refoulement* and the right to access an asylum procedure;

12.1.2. refrain from any type of violence against migrants and measures depriving them of their basic needs such as food, water, housing and emergency health care;

12.1.3. ensure independent and sustainable monitoring of border control activities, which is essential in putting an end to (violent) pushback action, by granting independent bodies and NGOs access to all border areas, by granting independent bodies access to all border surveillance material, and by effectively addressing reports and complaints by migrants and NGOs, ensuring sufficient independence;

12.1.4. combine the investigation of incidents with protective measures for alleged victims pending enquiries. Prevention measures must be introduced against informal forced return procedures, including standardised procedures at borders and clear rules of conduct;

12.1.5. encourage and support legal research as well as research journalism and reliable information from recognised reputable international and non-governmental organisations as a means of correctly informing the public, rather than relying on unsubstantiated reports, hearsay and misinformation. Satellite and digital data enable registration of cases which require investigation by official and impartial bodies;

12.1.6. comply with judgments of national courts and of the European Court on Human Rights, including their interim measures, in relation to pushbacks and refusing access to asylum and even to an asylum procedure, and to follow up recommendations of national independent bodies such as Ombudspersons;

12.1.7. introduce and/or improve police training programmes, emphasising that border protection and surveillance must be carried out in full compliance with international obligations to respect individual rights to protection, to information, to legal assistance and not to be detained arbitrarily;

12.2. with respect to services at borders, to:

12.2.1. increase the means given to border services in order for them to be in a position to provide adequate services to refugees, asylum seekers and migrants arriving at national borders, whatever their status and pending the implementation of appropriate procedures;

12.2.2. ensure the provision at borders of information for migrants on their legal position, including on their right to apply for international protection (as enshrined in Article 8 of the Asylum Procedures Directive) in languages they can understand, including oral interpretation (if necessary using the possibilities of distant interpretation using services available on the internet), taking into account the special difficulties of vulnerable persons such as children and traumatised and illiterate people;

12.2.3. ensure the provision of interpretation at borders and throughout reception and medical examinations, registration and asylum processing, and to immediately cease any practices consisting in obliging migrants to sign documents they do not comprehend, which could lead them to believe they are signing asylum applications when the documents concern deportation;

12.3. concerning legal assistance, to

12.3.1. ensure migrants' access to the possibility of making a claim for protection at borders, to obtain legal aid as well as accessible and comprehensible information regarding their legal rights, taking into account the special circumstances of vulnerable persons;

12.3.2. allow NGOs to provide assistance at places where human rights violations are reported (in particular in transit zones and along borders);

12.4. concerning medical and psychological assistance, to:

12.4.1. provide adequate access to medical services and health care at borders as well as immediately after transportation to reception centres, ensuring a permanent presence of medical staff, taking into account the special needs of vulnerable persons, such as children, traumatised persons and pregnant women;

12.4.2. in this framework, enable formal testimonies of physical violence by border officials to be verified objectively;

12.4.3. give access to psychological support for asylum seekers, especially children, who often suffer from multiple trauma on arrival in Europe. The psychologists working with NGOs should be involved as partners in providing support, in view of the extensive experience and expertise of international NGO networks working with migrants;

12.5. concerning NGOs, to:

12.5.1. consider NGOs as partners and refrain from action that undermines their legitimate activities aimed at saving human lives;

12.5.2. refrain from using stigmatising rhetoric against NGOs assisting migrants, and refrain from taking any measures criminalising, stigmatising or putting at any disadvantage individuals and NGOs providing humanitarian assistance to, and defending the rights of, refugees, asylum seekers and migrants; the authorities are thereby invited to restore an enabling environment conducive to their work;

12.5.3. investigate allegations of infractions by NGOs of national laws and regulations before independent courts for adjudication and sanctions, which should only be applied in proven cases, respecting the principle of proportionality and founded on a clear legal basis.

13. When implementing the assistance, services, policies and procedures set out above in sub-paragraphs 12.1 to 12.4, member States should ensure that these are gender-sensitive and that special vulnerability of women and girls is duly

taken into account. They should also ensure that legally binding standards, namely the Council of Europe Convention on the Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (CETS No. 210), the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (CETS No. 197) and the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (CETS No. 201) are fully known to all those concerned by the arrival of migrants and that they implement them at all stages of the process.

14. With respect to co-operation between countries on border management, the Assembly urges member States not to conclude agreements on retaining migrants on one side of national borders which put their lives and human rights in danger by obliging them to stay in places where living conditions are inhuman, services practically inexistent or in situations of arbitrary detention, and where they are deprived of the right to (seek) asylum and the right to be protected against *refoulement*.

15. The Parliamentary Assembly once again urges member States, especially members of the European Union and the Schengen area, to improve mechanisms for relocation, which are key in reducing the pressure on Europe's bordering countries and avoiding overcrowding, unnecessary detention and unacceptable reception conditions for asylum seekers. At the same time and for the same reason, more priority should be given to the integration of protected persons, including the granting of legal status on other grounds, generalising best practices from countries with proven success in this process.

16. The Assembly urges all European Union member States to refrain from any pushbacks or complicity on pull-backs at their external or internal borders. In line with their obligations under the recast Asylum Procedures Directive and guidance provided by the European Asylum Support Office (EASO) and the European Border and Coast Guard Agency (Frontex), they must proactively inform migrants arriving at their external borders of the possibility to make an application for international protection and ensure access to legal assistance and representation. NGOs providing counselling and legal assistance must be given access to border crossing points and detention facilities at the border and to migrants held there.

17. The Assembly urges Frontex to strengthen its internal reporting mechanism on human rights violations occurring during Frontex-led or co-ordinated operations. In case of violations of human rights or international protection obligations that are serious or likely to persist, the agency's Executive Director should suspend or terminate such operations, in line with Article 25(4) of Regulation (EU) 2016/1624 of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard. Reiterating the Frontex Consultative Forum's recommendation, the Parliamentary Assembly urges Frontex to immediately suspend its operations at the Hungarian–Serbian border in light of the systematic violations of human rights in the transit zones as confirmed by the European Court of Human Rights in its judgment *Ilias and Ahmed v. Hungary*.

18. Finally, the Assembly urges the European Commission to:

18.1. ensure that member States immediately halt practices and policies of pushbacks and collective expulsions by responding actively and effectively to violations of Article 3 of the European Convention on Human Rights, Article 4 of Protocol No. 4 to the Convention and Article 33 of the United Nations Refugee Convention, as well as the European Union asylum *acquis*, and by investigating allegations of unlawful actions by member States;

18.2. establish a systematic, independent and transparent monitoring mechanism of compliance of border management policies and practice with the relevant provisions in the European Union asylum *acquis*, Articles 18 and 19 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the Schengen Borders Code and the European Union Returns Directive, and launch infringement procedures where necessary;

18.3. define guidelines on how to reconcile border control with safeguarding access to protection, and assist member States in implementing these guidelines;

18.4. link human rights-related requirements to the use of European Union funding related to asylum, migration and border management and monitor the compliant use of this funding by member States.

## **B. Draft recommendation**

(open)

1. The Parliamentary Assembly refers to its Resolution ... (2019) on pushback policies and practice in Council of Europe member States.

2. The Assembly is concerned about the persistent and increasing practice and policies of pushbacks, which are in clear violation of the rights of asylum seekers and refugees, including the right to (seek) asylum and the protection against *refoulement*, which are at the core of international refugee and human rights law.

3. In the face of the gravity of the human rights violations involved, the Assembly urges the governments of member States to provide adequate protection to asylum seekers, refugees and migrants arriving at their borders, and thus to refrain from any pushbacks, to allow for independent monitoring, and to fully investigate all allegations of pushbacks. There are persistent reports and evidence of inhuman and degrading treatment by member States and their agencies in the framework of those pushbacks, through intimidation, taking or destroying migrants' belongings, and even through the use of violence and depriving migrants of food and basic services.

4. The Assembly therefore recommends that the Committee of Ministers:

4.1. exhort the governments of all member States to reject and prevent any form of pushback policy and action;

4.2. promote the reconsideration of any bilateral agreements between member States on border control between neighbouring countries which jeopardise the human rights of migrants, refugees and asylum seekers arriving at their borders or trying to arrive there;

4.3. ensure the swift execution of the relevant judgments of the European Court of Human Rights, including the implementation of interim measures;

4.4. promote the work of national (ONG) and international (OING) non-governmental organisations as partners, refraining from action that undermines their legitimate activities aimed at saving human lives, to refrain from using stigmatising rhetoric against NGOs assisting migrants, and to invite the Council of Europe's INGO Forum to work on recommendations in this area for national NGOs;

4.5. consider drafting guidelines for border policing practises along the lines of the Manual on Intercultural Community Policing of the Council of Europe's Intercultural Cities Programme, and examine how this programme could be used as a model;

4.6. consider inviting the relevant Council of Europe committee to work on guidelines on ensuring access to rights of migrants arriving at borders or attempting to arrive there, including aspects such as access to complete and comprehensible information, to translation and interpretation services, to legal assistance at all stages of reception and asylum processes, to continued and child- and gender-sensitive medical, social and psychological services and to decent conditions of accommodation, prohibiting inhuman and degrading treatment in violation of Council of Europe and other international conventions.

5. Finally, the Assembly also asks the Committee of Ministers to formally encourage member States of the European Union to accelerate their work on an improved revised Dublin Regulation in a way that furthers equal responsibility-sharing in order to relieve the burden for frontline States and in the interest of asylum seekers themselves. Meanwhile, the Committee of Ministers should encourage more efficient relocation programmes, to ease the pressure on Europe's external borders, which can lead to pushbacks.

### 2.3. Altri trattati ONU rilevanti in tema di obblighi di protezione

<b>Convenzione sul diritto del mare (1982)<sup>11</sup></b>
<p>Art. 98 Obbligo di prestare soccorso</p> <p>1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri:</p> <p>a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo;</p> <p>b) proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa;</p> <p>c) presti soccorso, in caso di abbordo, all'altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all'altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e qual è il porto più vicino presso cui farà scalo.</p> <p>2. Ogni Stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora a questo fine con gli Stati adiacenti tramite accordi regionali.</p> <p>Art. 99 Divieto di trasporto degli schiavi</p> <p>Ogni Stato adotta misure efficaci per prevenire e perseguire il trasporto degli schiavi a bordo di navi autorizzate a battere la sua bandiera, e per prevenire l'uso illecito della propria bandiera a tal fine. Uno schiavo che si rifugia a bordo di una nave, qualunque sia la sua bandiera, è libero ipso facto.</p>

### 3. Diritto UE e atti di recepimento (estratti)<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Nota anche come Convenzione di Montego Bay, del 10 dicembre 1982. Traduzione reperibile in <https://www.minambiente.it/normative/convenzione-10-dicembre-1982-convenzione-delle-nazioni-unite-sul-diritto-del-mare-montego>

<sup>12</sup> Il testo degli atti normativi UE è tratto dal portale internet <https://eur-lex.europa.eu>; quello delle fonti del diritto italiano dal portale internet <http://www.normattiva.it>

### 3.1. Diritto primario

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000)	Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea
<p>Articolo 4 Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.</p> <p>Articolo 5 Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. È proibita la tratta degli esseri umani.</p> <p>Articolo 7 Rispetto della vita privata e della vita familiare Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.</p> <p>Articolo 18 Diritto di asilo Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.</p> <p>Articolo 19 Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione 1. Le espulsioni collettive sono vietate. 2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.</p>	<p>Articolo 78 (ex articolo 63, punti 1 e 2, e articolo 64, paragrafo 2, del TCE)</p> <p>1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.</p> <p>2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione;</li> <li>b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;</li> <li>c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;</li> <li>d) procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;</li> <li>e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;</li> <li>f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;</li> <li>g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.</li> </ul> <p>3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.</p>



<p>(5) Le conclusioni di Tampere stabiliscono che il regime europeo comune in materia di asilo dovrebbe prevedere, a breve termine, il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e al contenuto dello status di rifugiato.</p> <p>(6) Le conclusioni di Tampere precisano inoltre che lo status di rifugiato dovrebbe essere completato da misure relative a forme sussidiarie di protezione che offrano uno status adeguato a chiunque abbia bisogno di protezione internazionale.</p> <p>(7) Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l'istituzione di un sistema comune europeo di asilo. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell'Aia invitava la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010.</p> <p>(8) Nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, adottato il 15 e 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo ha rilevato che sussistono forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e ha sollecitato ulteriori iniziative, compresa una proposta di procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni, per completare l'istituzione, prevista dal programma dell'Aia, del sistema europeo comune di asilo, e offrire così un livello di protezione più elevato.</p> <p>(9) Nel programma di Stoccolma il Consiglio europeo ha ribadito il suo impegno per il raggiungimento dell'obiettivo di istituire entro il 2012 uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, conformemente all'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).</p> <p>(10) Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la direttiva 2004/83/CE e cercare di realizzare un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi</p>	<p>il seguente decreto legislativo:</p> <p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">Finalità</p> <p>1. Il presente decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi, di seguito denominati: «stranieri», ((della qualifica di beneficiario di protezione internazionale nonché norme sul contenuto dello status riconosciuto)).</p>
--	---

essenziali della protezione internazionale sulla base di livelli più elevati.

- (11) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nella seconda fase del sistema comune europeo di asilo e, in particolare, a quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.
- (12) Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.
- (13) Il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe contribuire a limitare il movimento secondario dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti esclusivamente alla diversità dei quadri giuridici.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli delle norme stabilite nella presente direttiva per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono protezione internazionale a uno Stato membro, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è o un rifugiato ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra o una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.
- (15) La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi cui è concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perché bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale.

<p>(16) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito e a promuovere l'applicazione degli articoli 1, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 e 35 di detta Carta, e dovrebbe pertanto essere attuata di conseguenza.</p> <p><i>Omissis</i></p> <p>(23) Dovrebbero essere stabiliti criteri per la definizione e il contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli Stati membri nell'applicazione della convenzione di Ginevra.</p> <p>(24) È necessario introdurre dei criteri comuni per l'attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.</p> <p>(25) In particolare, è necessario introdurre definizioni comuni per quanto riguarda il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese d'origine («sur place»), le fonti del danno e della protezione, la protezione interna e la persecuzione, ivi compresi i motivi di persecuzione.</p> <p><i>Omissis</i></p> <p>(32) In linea con il riferimento di cui all'articolo 14, «status» può includere anche lo status di rifugiato.</p> <p><i>Omissis</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Definizioni</b></p> <p>Ai fini della presente direttiva, si intende per:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p style="text-align: center;">Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente decreto s'intende per:</p>

<p>a) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g);</p> <p>b) «beneficiario di protezione internazionale»: la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g);</p> <p>c) «convenzione di Ginevra»: la convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;</p> <p>d) «rifugiato»: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;</p> <p>e) «status di rifugiato»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;</p> <p>f) «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;</p> <p>g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria;</p> <p>h) «domanda di protezione internazionale»: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata;</p>	<p>a) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h); ((a-bis) 'beneficiario di protezione internazionale': cittadino straniero cui e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria come definito alle lettere f) e h);))</p> <p>b) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;</p> <p>c) «Carta delle Nazioni Unite»: Statuto delle Nazioni Unite, firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 848;</p> <p>d) «Convenzione sui diritti dell'Uomo»: la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848;</p> <p>e) «rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10;</p> <p>f) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;</p> <p>g) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;</p> <p>h) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;</p> <p>((i) 'domanda di protezione internazionale': la domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;))</p>
--	--

<p>i) «richiedente»: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva;</p> <p>j) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito nel paese di origine, del beneficiario di protezione internazionale che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:</p> <p>il coniuge del beneficiario di protezione internazionale, o il suo partner non sposato, avente con questi una relazione stabile, se la normativa o la prassi dello Stato membro interessato equipara le coppie non sposate a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi,</p> <p>i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del beneficiario di protezione internazionale, a condizione che siano non sposati, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni della normativa nazionale,</p> <p>il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato;</p> <p>k) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;</p> <p>l) «minore non accompagnato»: il minore che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;</p> <p>m) «permesso di soggiorno»: qualsiasi titolo o autorizzazione rilasciati dalle autorità di uno Stato membro nella forma prevista dalla normativa nazionale, che permetta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide di soggiornare nel territorio dello Stato membro stesso;</p> <p>n) «paese di origine»: il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 3</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Disposizioni più favorevoli</b></p> <p>Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla</p>	<p>((i-bis) 'richiedente': lo straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non e' ancora stata adottata una decisione definitiva;))</p> <p>l) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale:</p> <p>a) il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;</p> <p>((b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;))</p> <p>((b-bis) il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile, del minore beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;))</p> <p>m) «minore non accompagnato»: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;</p> <p>n) «Paese di origine»: il Paese o i Paesi di cui il richiedente e' cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.</p>
--	---

determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva.

*Articolo 9*

**Atti di persecuzione**

1. Sono atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra gli atti che:

a) sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; oppure

b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

Art. 7.

Atti di persecuzione

1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;

((e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;)) f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

<p>f) atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.</p> <p>3. In conformità dell'articolo 2, lettera d), i motivi di cui all'articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1 del presente articolo o alla mancanza di protezione contro tali atti.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 10</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Motivi di persecuzione</b></p> <p>1. Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:</p> <p>a) il termine «razza» si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico;</p> <p>b) il termine «religione» include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;</p> <p>c) il termine «nazionalità» non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;</p> <p>d) si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:</p> <p style="padding-left: 20px;">— i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8.</p> <p style="text-align: center;">Motivi di persecuzione</p> <p>1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7 ((o la mancanza di protezione contro tali atti)) devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti:</p> <p>a) «razza»: si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;</p> <p>b) «religione»: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;</p> <p>c) «nazionalità»: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;</p> <p>d) «particolare gruppo sociale»: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana ((ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere;))</p>
---	--

<p>— tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.</p> <p>In funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. L'interpretazione dell'espressione «orientamento sessuale» non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere;</p> <p>e) il termine «opinione politica» si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.</p> <p>2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 11</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Cessazione</b></p> <p>1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora:</p> <p>a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza; o</p> <p>b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata; o</p> <p>c) abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza; o</p>	<p>e) «opinione politica»: si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.</p> <p>2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, e' irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9.</p> <p style="text-align: center;">Cessazione</p> <p>1. Uno straniero cessa di essere rifugiato quando:</p> <p>a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza; b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata;</p> <p>c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza;</p> <p>d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;</p> <p>e) non possa piu' rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perche' sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perche' sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.</p>
--	--

<p>d) si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato; o</p> <p>e) non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; o</p> <p>f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione delle lettere e) e f) del paragrafo 1, gli Stati membri esaminano se il cambiamento delle circostanze sia di natura così significativa e non temporanea da eliminare il fondato timore di persecuzioni.</p> <p>3. Il paragrafo 1, lettere e) e f), non si applica al rifugiato che possa invocare l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 12</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Esclusione</b></p> <p>1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:</p> <p>a) rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1D della convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva;</p> <p>b) le autorità competenti del paese nel quale ha stabilito la sua residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti.</p>	<p>2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.</p> <p>2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere e) e f) del comma 1 non si applicano quando il rifugiato può addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale. 2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), è rilevante ogni rientro nel Paese di origine ((, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi)).</p> <p>3. La cessazione è dichiarata sulla base di una valutazione individuale della situazione personale dello straniero.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10.</p> <p style="text-align: center;">Esclusione</p> <p>1. Lo straniero è escluso dallo status di rifugiato se rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali stranieri sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, essi hanno pieno accesso alle forme di protezione previste dal presente decreto.</p> <p>2. Lo straniero è altresì escluso dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:</p> <p>a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;</p> <p>b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, ((prima di esservi ammesso in qualità di richiedente,)) un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati</p>
---	---

<p>2. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che:</p> <p>a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;</p> <p>b) abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune;</p> <p>c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite.</p> <p>3. Il paragrafo 2 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.</p>	<p>quali reati gravi. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p>c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.</p> <p>3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso previsti.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Riconoscimento dello status di rifugiato</b></p> <p>Gli Stati membri riconoscono lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o all'apolide aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in conformità dei capi II e III.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 11.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Riconoscimento dello status di rifugiato</b></p> <p>1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di rifugiato quando la relativa domanda è valutata positivamente in relazione a quanto stabilito negli articoli 3, 4, 5 e 6, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 7 e 8, salvo che non sussistano le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 9 e 10.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato</b></p> <p>1. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della direttiva 2004/83/CE gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 12.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Diniego dello status di rifugiato</b></p> <p>1. Sulla base di una valutazione individuale, lo status di rifugiato non è riconosciuto quando: a) in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 non sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 10;</p> <p>b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato;</p> <p>c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), ((del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui</p>

<p>apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere un rifugiato ai sensi dell'articolo 11.</p> <p>2. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</p> <p>3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro interessato abbia stabilito che:</p> <p>a) la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12;</p> <p>b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato.</p> <p>4. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando:</p> <p>a) vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;</p> <p>b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.</p> <p>5. Nelle situazioni previste al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione non è ancora stata presa.</p> <p>6. Le persone cui si applicano i paragrafi 4 o 5 godono dei diritti analoghi conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra, o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro.</p>	<p>all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate)).</p> <p style="text-align: center;">Art. 13.</p> <p style="text-align: center;">Revoca dello status di rifugiato</p> <p>1. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, la revoca dello status di rifugiato di uno straniero e' adottata su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, e' accertato che:</p> <p>a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 12;</p> <p>b) il riconoscimento dello status di rifugiato e' stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.</p> <p style="text-align: center;">Capo IV</p> <p style="text-align: center;">Protezione sussidiaria</p> <p>Art. 14.</p> <p>Danno grave</p>
--	--

<p><b>CAPO V</b></p> <p><b>REQUISITI PER LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA</b></p> <p><i>Articolo 15</i></p> <p><b>Danno grave</b></p> <p>Sono considerati danni gravi:</p> <p>a) la condanna o l'esecuzione della pena di morte; o  b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o  c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.</p> <p><i>Articolo 16</i></p> <p><b>Cessazione</b></p> <p>1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.</p> <p>2. Nell'applicare il paragrafo 1 gli Stati membri considerano se le mutate circostanze siano di natura così significativa e non temporanea che la persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave.</p> <p>3. Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che possa invocare motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.</p> <p><i>Articolo 17</i></p> <p><b>Esclusione</b></p> <p>1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che:</p>	<p>1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:</p> <p>a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;</p> <p>b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;</p> <p>c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.</p> <p>Art. 15.</p> <p>Cessazione</p> <p>1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria e' dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non e' piu' necessaria.</p> <p>2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, e' necessario che le mutate circostanze abbiano natura cosi' significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia piu' esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.</p> <p>2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il titolare di protezione sussidiaria puo' addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.</p> <p>2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante ogni rientro nel Paese di origine ((, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi)).</p> <p>Art. 16.</p> <p>Esclusione</p> <p>1. Lo status di protezione sussidiaria e' escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero:</p> <p>a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;</p> <p>b) abbia commesso, al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualita' di richiedente, un reato grave. La gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto</p>
--	---

<p>a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;</p> <p>b) abbia commesso un reato grave;</p> <p>c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite;</p> <p>d) rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova.</p> <p>2. Il paragrafo 1 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.</p> <p>3. Gli Stati membri possono escludere un cittadino di un paese terzo o un apolide dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria se questi, prima di essere ammesso nello Stato membro interessato, ha commesso uno o più reati non contemplati al paragrafo 1, che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato e se ha lasciato il paese d'origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati.</p> <p><b>CAPO VI</b></p> <p><b>STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA</b></p> <p><i>Articolo 18</i></p> <p><b>Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria</b></p> <p>Gli Stati membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V.</p> <p><i>Articolo 19</i></p> <p><b>Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria</b></p> <p>1. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della direttiva 2004/83/CE, gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dell'articolo 16.</p>	<p>della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato;</p> <p>e) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;</p> <p>d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato.</p> <p>d-bis) costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), ((del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.)).</p> <p>2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.</p> <p>Art. 17.</p> <p>Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria</p> <p>1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 14 e non sussistono le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 15 e 16.</p> <p>Art. 18.</p> <p>Revoca dello status di protezione sussidiaria</p> <p>1. La revoca dello status di protezione sussidiaria di uno straniero e' adottata se, successivamente al riconoscimento dello status, e' accertato che:</p> <p>a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16;</p> <p>b) il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria e' stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.</p>
---	--

<p>2. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi, dopo aver ottenuto lo status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso dall'aver titolo a beneficiare di tale status in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3.</p> <p>3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di un paese terzo o di un apolide se:</p> <p>a) questi, successivamente al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2;</p> <p>b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria.</p> <p>4. Fatto salvo l'obbligo del cittadino di un paese terzo o dell'apolide ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 20</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Disposizioni generali</b></p> <p>1. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti sanciti dalla convenzione di Ginevra.</p> <p>2. Le disposizioni del presente capo si applicano sia ai rifugiati sia alle persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, ove non diversamente indicato.</p> <p>3. Nell'attuare il presente capo, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19.</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni generali</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.</p> <p>2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori ((i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici)), le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.</p> <p>((2-bis. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto e' preso in considerazione con carattere di prioritá il superiore interesse del minore.))</p> <p style="text-align: center;">Art. 20.</p> <p style="text-align: center;">Protezione dall'espulsione</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,</p>
--	--

<p>4. Il paragrafo 3 si applica soltanto alle persone per cui si riscontrano esigenze particolari mediante la valutazione della loro situazione individuale.</p> <p>5. L'interesse superiore del minore è la principale considerazione degli Stati membri quando attuano le disposizioni del presente capo che coinvolgono i minori.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 21</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Protezione dal respingimento</b></p> <p>1. Gli Stati membri rispettano il principio di «non refoulement» in conformità dei propri obblighi internazionali.</p> <p>2. Qualora non sia vietato dagli obblighi internazionali previsti dal paragrafo 1, gli Stati membri possono respingere un rifugiato, formalmente riconosciuto o meno:</p> <p>a) quando vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; o</p> <p>b) quando, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.</p> <p>3. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare il rinnovo o il rilascio di un permesso di soggiorno di un (o a un) rifugiato al quale si applichi il paragrafo 2.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 22</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Informazioni</b></p> <p>Gli Stati membri forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, quanto prima a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, in una lingua che essi capiscono o è ragionevole supporre possano capire, l'accesso a informazioni sui diritti e gli obblighi previsti dallo status di protezione loro applicabile.</p>	<p>((ed in conformità degli obblighi internazionali ratificati dall'Italia,)) il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria e' espulso quando:</p> <p>a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato;</p> <p>b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 21.</p> <p style="text-align: center;">Informazioni</p> <p>1. Unitamente alla decisione che riconosce la protezione internazionale e' consegnato allo straniero interessato un opuscolo contenente informazioni sui diritti e gli obblighi connessi allo status di protezione riconosciuto, redatto in una lingua che si presume a lui comprensibile o comunque in lingua inglese, francese, spagnola o araba. 2. Per garantire la piu' ampia informazione sui diritti e doveri degli status riconosciuti, in sede di audizione del richiedente lo status di protezione internazionale e' comunque fornita una informazione preliminare sui medesimi diritti e doveri.</p> <p style="text-align: center;">Art. 22.</p> <p style="text-align: center;">Mantenimento del nucleo familiare</p> <p>1. E' tutelata l'unita' del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria.</p>
--	---

*Articolo 23*

**Mantenimento dell'unità del nucleo familiare**

1. Gli Stati membri provvedono a che possa essere preservata l'unità del nucleo familiare.
2. Gli Stati membri provvedono a che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il familiare è o sarebbe escluso dalla protezione internazionale in base ai capi III e V.
4. Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono rifiutare, ridurre o revocare i benefici ivi menzionati, per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
5. Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario di protezione internazionale.

*Articolo 24*

**Permesso di soggiorno**

1. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato, quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, un permesso di soggiorno valido per un periodo di almeno tre anni e rinnovabile, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico e fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 3.

Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 1, il permesso di soggiorno da rilasciare ai familiari dei beneficiari dello status di rifugiato può essere valido per un periodo inferiore a tre anni e rinnovabile.

2. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria e ai loro familiari, quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, un permesso di soggiorno rinnovabile che deve essere valido per un periodo di almeno un anno e, in caso di rinnovo, per un periodo di almeno due anni, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status.

3. Ai familiari del titolare dello ((status di protezione internazionale)) presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status e' rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

((4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.))

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai familiari che sono o sarebbero esclusi dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16.

Art. 23.

Permesso di soggiorno

1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello status di rifugiato ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile.

2. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ((con validita' quinquennale)) rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed e' convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.

Art. 24.

Documenti di viaggio

1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validita' quinquennale

*Articolo 25*

**Documenti di viaggio**

1. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista dall'allegato della convenzione di Ginevra, allo scopo di permettere loro di viaggiare al di fuori del loro territorio, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
2. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti che consentono loro di viaggiare al di fuori del loro territorio, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

*Articolo 26*

**Accesso all'occupazione**

1. Gli Stati membri autorizzano i beneficiari di protezione internazionale a esercitare un'attività dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stata loro riconosciuta la protezione.
2. Gli Stati membri provvedono a che siano offerte ai beneficiari di protezione internazionale opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale, compresi corsi di aggiornamento delle competenze, tirocinio sul luogo di lavoro e servizi di consulenza forniti dagli uffici di collocamento, secondo modalità equivalenti a quelle previste per i loro cittadini.
3. Gli Stati membri si adoperano per agevolare il pieno accesso dei beneficiari di protezione internazionale alle attività di cui al paragrafo 2.
4. Si applica la normativa vigente negli Stati membri in materia di retribuzione, di accesso ai regimi di sicurezza sociale connessa all'attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché di ogni altra condizione di lavoro.

*Articolo 27*

**Accesso all'istruzione**

1. Gli Stati membri offrono il pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalità previste per i loro

rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.

2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato.
3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.

Art. 25.

**Accesso all'occupazione**

1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, ((per la formazione professionale, compresi i corsi di aggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per i servizi resi dai centri per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.))
2. È consentito al titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.

Art. 26.

**Accesso all'istruzione**

1. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano.
2. I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.

cittadini, a tutti i minori beneficiari di protezione internazionale.

2. Gli Stati membri consentono agli adulti beneficiari di protezione internazionale di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.

#### *Articolo 28*

### **Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche**

1. Gli Stati membri garantiscono la parità di trattamento tra i beneficiari di protezione internazionale e i loro cittadini nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri.

2. Gli Stati membri si adoperano per agevolare il pieno accesso dei beneficiari di protezione internazionale incapaci di fornire prove documentali delle loro qualifiche a sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento dell'apprendimento precedente. Qualunque misura di questo tipo rispetta l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (4).

#### *Articolo 29*

### **Assistenza sociale**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari di protezione internazionale ricevano, nello Stato membro che ha concesso tale protezione, adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione.

2. In deroga alla regola generale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali, che in tal caso sono offerte allo stesso livello e alle stesse condizioni di ammissibilità previste per i cittadini dello Stato membro in questione.

#### *Articolo 30*

### **Assistenza sanitaria**

1. Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari di protezione internazionale abbiano accesso all'assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per i cittadini

3. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.

((3-bis. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione.))

#### *Art. 27.*

### **Assistenza sanitaria e sociale**

1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

((1-bis. Il Ministero della salute adotta linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonche' per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario da realizzarsi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.))

dello Stato membro che ha riconosciuto loro tale protezione.

2. Gli Stati membri forniscono adeguata assistenza sanitaria, ivi incluso se necessario, il trattamento dei disturbi psichici, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione, ai beneficiari di protezione internazionale che presentano particolari esigenze, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato.

*Articolo 31*

**Minori non accompagnati**

1. Gli Stati membri adottano quanto prima dopo la concessione della protezione internazionale misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati, da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

2. Nel dare attuazione alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte dal tutore o rappresentante designato. Le autorità competenti procedono a verifiche periodiche.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati siano alloggiati:

- a) presso familiari adulti; o
- b) presso una famiglia affidataria; o
- c) in centri specializzati nell'ospitare i minori; o
- d) secondo altre modalità che offrano un alloggio idoneo per i minori.

In questo contesto si tiene conto del parere del minore conformemente all'età e al grado di maturità dello stesso.

Art. 28.

Minori non accompagnati

1. Quando è accertata la presenza sul territorio nazionale di minori non accompagnati richiedenti la protezione internazionale si applicano gli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, il minore che abbia espresso la volontà di richiedere la protezione internazionale può anche beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989.

2. Ferma la possibilità di beneficiare degli specifici programmi di accoglienza, riservati a categorie di soggetti vulnerabili ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il minore non accompagnato richiedente la protezione internazionale è affidato dalla competente autorità giudiziaria a un familiare, adulto e regolarmente soggiornante, qualora questi sia stato rintracciato sul territorio nazionale; ove non sia possibile, si provvede ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nell'interesse prevalente del minore, avendo comunque cura di non separare il medesimo dai fratelli, eventualmente presenti sul territorio nazionale, e di limitarne al minimo gli spostamenti sul territorio stesso.

3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato, titolare dello status di protezione internazionale, sono assunte ((, quanto prima, a seguito del riconoscimento della protezione ove non avviate in precedenza,)) nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, da stipulare anche con organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale. I relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza in modo da tutelare la sicurezza del titolare della protezione internazionale e dei suoi familiari.

4. Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell'interesse superiore del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

5. Se a un minore non accompagnato è concessa la protezione internazionale e la ricerca dei suoi familiari non è ancora stata avviata, gli Stati membri procedono a rintracciarli quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, tutelando l'interesse superiore del minore non accompagnato. Se la ricerca è già stata avviata, gli Stati membri ove opportuno continuano la procedura di ricerca. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale.

6. Le persone che si occupano di minori non accompagnati devono aver ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi.

#### *Articolo 32*

#### **Accesso all'alloggio**

1. Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari di protezione internazionale abbiano accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nei loro territori.

2. Pur autorizzando la prassi della distribuzione nel territorio nazionale dei beneficiari di protezione internazionale, gli Stati membri si adoperano per attuare politiche dirette a prevenire le discriminazioni nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale e a garantire pari opportunità in materia di accesso all'alloggio.

#### *Articolo 33*

#### **Libera circolazione nel territorio dello Stato membro**

Gli Stati membri concedono ai beneficiari di protezione internazionale la libertà di circolazione all'interno del territorio nazionale secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nei loro territori.

#### Art. 29.

#### Libera circolazione, integrazione e alloggio

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria possono circolare liberamente sul territorio nazionale.

((2. Nell'attuazione delle misure e dei servizi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, all'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, ed all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si tiene conto anche delle esigenze di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, promuovendo, nei limiti delle risorse disponibili, ogni iniziativa adeguata a superare la condizione di svantaggio determinata dalla perdita della protezione del Paese di origine e a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena integrazione.

3. Ai fini della programmazione degli interventi e delle misure volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale secondo gli indirizzi sanciti d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predisporre, altresì, ogni due anni, salva la necessità di un termine più breve, un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo, anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonché al contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica una stima dei destinatari delle misure di integrazione nonché specifiche misure attuative della programmazione dei pertinenti fondi europei predisposta dall'autorità responsabile. Il predetto Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Ufficio del Ministro per l'integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 34</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Accesso agli strumenti di integrazione</b></p> <p>Al fine di facilitare l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nella società, gli Stati membri garantiscono l'accesso ai programmi d'integrazione che considerano adeguati, in modo da tenere conto delle esigenze particolari dei beneficiari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, o creano i presupposti che garantiscono l'accesso a tali programmi.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 35</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Rimpatrio</b></p> <p>Gli Stati membri possono fornire assistenza ai beneficiari di protezione internazionale che desiderano rimpatriare.</p>	<p>nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed e' integrato, in sede di programmazione delle misure di cui alla presente disposizione, con un rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunita', un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante, della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda delle materie trattate, con rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti interessati. 3-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle sedute del Tavolo non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi spese comunque denominati. 3-ter. L'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parita' con i cittadini italiani.)</p> <p style="text-align: center;">Art. 30.</p> <p style="text-align: center;">Rimpatrio</p> <p>1. L'assistenza al rimpatrio volontario dei titolari della protezione internazionale e' disposta nell'ambito dei programmi attuati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 1990, n. 39, nei limiti dei relativi finanziamenti.</p>
--	--

### 3.2.2-Protezione temporanea di massa

<p>Dir. 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli</p>	<p style="text-align: center;">D. lgs. 7 aprile 2003, n. 85</p> <p style="text-align: center;">Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di</p>
--	---

<p>sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi</p>	<p><b>afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario</b></p>
<p>IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</p> <p>visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 2, lettere a) e b),</p> <p>vista la proposta della Commissione(1),</p> <p>visto il parere del Parlamento europeo(2),</p> <p>visto il parere del Comitato economico e sociale(3),</p> <p>visto il parere del Comitato delle regioni(4),</p> <p>considerando quanto segue:</p> <p>(1) L'elaborazione di una politica comune nel settore dell'asilo che preveda un comune regime europeo di asilo costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo, perseguito dall'Unione europea, della graduale realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, chiedono legittimamente protezione nell'Unione europea.</p> <p>(2) I casi di afflusso massiccio di sfollati che non possono ritornare nel loro paese d'origine hanno assunto proporzioni più gravi negli ultimi anni in Europa. In tali casi può essere necessario istituire un dispositivo eccezionale che garantisca una tutela immediata e transitoria a tali persone.</p> <p>(3) Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità hanno espresso preoccupazione per la situazione degli sfollati nell'ambito delle conclusioni relative agli sfollati a causa del conflitto nell'ex Jugoslavia adottate dai ministri competenti per l'immigrazione nelle riunioni tenute a Londra il 30 novembre ed il 1o dicembre 1992 ed a Copenaghen il 1o e 2 giugno 1993.</p> <p>(4) Il Consiglio ha adottato, il 25 settembre 1995, una risoluzione relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati(5), ed il 4 marzo 1996 una decisione 96/198/GAI su una procedura di allarme e di emergenza relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati(6).</p> <p>(5) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione del 3 dicembre 1998(7) prevede la rapida adozione, conformemente alle disposizioni del trattato di Amsterdam, delle norme minime necessarie per assicurare protezione</p>	<p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli stati membri che ricevono sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;</p> <p>Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2001/55/CE, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;</p> <p>Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;</p> <p>Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;</p> <p>E m a n a</p> <p>il seguente decreto legislativo:</p>

temporanea agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel paese di origine e di misure volte a promuovere un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono tali persone e subiscono le conseguenze dell'accoglienza delle stesse.

(6) Nelle conclusioni adottate in data 27 maggio 1999 sugli sfollati del Kosovo il Consiglio invita la Commissione e gli Stati membri a trarre le conseguenze dalla risposta da essi data alla crisi del Kosovo al fine di emanare opportuni provvedimenti a norma del trattato.

(7) Nella riunione straordinaria del 15 e del 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo di Tampere ha riconosciuto la necessità di un accordo basato sulla solidarietà tra gli Stati membri in merito alla questione della protezione temporanea degli sfollati.

(8) È pertanto necessario istituire norme minime sulla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e adottare misure intese a garantire l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono tali persone e subiscono le conseguenze dell'accoglienza delle stesse.

(9) Tali norme e misure sono correlate e interdipendenti sotto il profilo dell'efficacia, della coerenza e della solidarietà ed in riferimento all'esigenza, in particolare, di prevenire i movimenti secondari. Appare pertanto opportuno adottarle nell'ambito di uno stesso atto giuridico.

(10) È necessario che la protezione temporanea sia compatibile con gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri riguardo ai rifugiati. In particolare, essa non deve pregiudicare il riconoscimento dello status di rifugiato previsto dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, che tutti gli Stati membri hanno ratificato.

(11) È opportuno che venga rispettato il mandato conferito all'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nei riguardi dei medesimi e di altre persone bisognose di protezione internazionale e che sia data attuazione alla dichiarazione n. 17, allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, sull'articolo 63 del trattato che istituisce la Comunità europea, secondo cui devono essere istituite consultazioni con l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre organizzazioni internazionali competenti su questioni relative alla politica in materia di asilo.

(12) Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri abbiano facoltà di stabilire o mantenere in

vigore condizioni più favorevoli per le persone ammesse a fruire della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati.

(13) Dato il carattere eccezionale delle misure previste dalla presente direttiva per far fronte ad un afflusso massiccio o ad un imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non sono in grado di ritornare nel loro paese d'origine, la protezione offerta dovrebbe avere durata limitata.

(14) L'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dovrebbe essere accertata con decisione del Consiglio, obbligatoria in tutti gli Stati membri nei confronti degli sfollati cui si riferisce. È altresì opportuno stabilire i casi e modi in cui cessano gli effetti della decisione stessa.

(15) È opportuno definire gli obblighi incombenti agli Stati membri in ordine alle condizioni di accoglienza e di soggiorno delle persone che godono della protezione temporanea concessa nei casi di afflusso massiccio di sfollati. Tali obblighi dovrebbero essere equi e conferire un'adeguata protezione ai soggetti interessati.

(16) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che godono di protezione temporanea a norma della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti che vietano le discriminazioni.

(17) Gli Stati membri, di concerto con la Commissione, dovrebbero attuare misure adeguate a far sì che il trattamento dei dati personali rispetti gli standard di protezione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(8).

(18) In conformità degli obblighi internazionali degli Stati membri e delle disposizioni del trattato, è opportuno adottare norme sull'accesso al procedimento d'asilo nel contesto della protezione temporanea nel caso di afflusso massiccio di sfollati.

(19) È opportuno definire i principi e le misure disciplinanti il ritorno nel paese d'origine, nonché i provvedimenti che gli Stati membri devono adottare nei confronti delle persone per le quali la protezione temporanea è giunta a termine.

(20) È necessario prevedere un sistema di solidarietà inteso a promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi in caso di afflusso massiccio. Tale sistema dovrebbe essere costituito da due parti. La

Art. 1. Finalita'

<p>prima riguarda gli aspetti finanziari e la seconda l'accoglienza effettiva delle persone negli Stati membri.</p> <p>(21) L'applicazione della protezione temporanea dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata cooperazione amministrativa fra gli Stati membri, di concerto con la Commissione.</p> <p>(22) È necessario definire i criteri di esclusione di talune persone dal beneficio della protezione temporanea concesso in caso di afflusso massiccio di sfollati.</p> <p>(23) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, ossia l'istituzione di norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati nonché la promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà enunciato dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.</p> <p>(24) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 27 settembre 2000, la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.</p> <p>(25) In applicazione dell'articolo 1 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni della presente direttiva non si applicano all'Irlanda.</p> <p>(26) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,</p> <p>HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:</p> <p>CAPO I</p> <p>Disposizioni generali</p> <p>Articolo 1</p>	<p>1. Il presente decreto disciplina la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi di origine secondo le indicazioni della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 del Consiglio dell'Unione europea, di seguito denominato Consiglio.</p> <p>Art. 2.</p> <p>Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente decreto s'intende per:</p> <p>a) "protezione temporanea": la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso;</p> <p>b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;</p> <p>c) "sfollati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi che hanno forzatamente abbandonato il loro Paese o regione d'origine o che sono stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta momentaneamente impossibile in dipendenza della situazione nel Paese stesso, anche nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra, ed in particolare le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica ovvero le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni;</p> <p>d) "afflusso massiccio": l'arrivo nel territorio dell'Unione europea di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un Paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio, mediante un programma di evacuazione;</p> <p>e) "rifugiati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra;</p> <p>f) "minori non accompagnati": i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, finché non ne</p>
---	---

<p>La presente direttiva ha lo scopo di istituire norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese d'origine e di promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.</p> <p>Articolo 2</p> <p>Ai fini della presente direttiva s'intende per:</p> <p>a) "protezione temporanea": la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione;</p> <p>b) "Convenzione di Ginevra": la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;</p> <p>c) "sfollati": i cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno dovuto abbandonare il loro paese o regione d'origine o che sono stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta impossibile a causa della situazione nel paese stesso, anche rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra o di altre normative nazionali o internazionali che conferiscono una protezione internazionale, ed in particolare:</p> <p>i) le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica;</p> <p>ii) le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni;</p> <p>d) "afflusso massiccio": l'arrivo nella Comunità di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio mediante un programma di evacuazione;</p> <p>e) "rifugiati": i cittadini di paesi terzi o apolidi ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra;</p>	<p>assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono stati abbandonati, una volta entrati nel territorio nazionale;</p> <p>g) "richiedente il ricongiungimento": un cittadino di un Paese estraneo all'Unione europea che gode della protezione temporanea e che intende ricongiungersi ai suoi familiari; h) "decisione del Consiglio europeo": la decisione del Consiglio presa ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati ovvero dichiara la sopravvenuta possibilita' di rimpatrio.</p> <p>Art. 3.</p> <p>Misure di protezione temporanea</p> <p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: "testo unico", sono stabilite, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 12, le misure di protezione temporanea per fronteggiare l'afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE per la durata massima di un anno, prorogabile, con decisione del Consiglio, una sola volta per un pari periodo e nei limiti previsti dalla dichiarazione di disponibilita' a ricevere sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano.</p> <p>2. La protezione temporanea cessa alla scadenza del termine deliberato dal Consiglio ovvero in qualsiasi momento per effetto di decisione del medesimo Consiglio.</p> <p>Art. 5.</p> <p>Casi di esclusione</p> <p>1. Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di protezione temporanea quando sussistano gravi motivi per ritenere che abbiano commesso:</p> <p>a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita' cosi' come definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, cosi' come recepiti dall'ordinamento interno;</p> <p>b) un reato grave, di natura non politica, al di fuori del territorio nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di protezione temporanea. La valutazione della gravita' del reato deve tenere conto della gravita' del pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in caso di rimpatrio. Le condotte connotate di particolare crudelta', anche se attuate</p>
--	---

<p>f) "minori non accompagnati": i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri;</p> <p>g) "titoli di soggiorno": qualsiasi permesso o autorizzazione rilasciati dalle autorità di un determinato Stato membro nelle forme previste dalla legislazione nazionale, che consentano al cittadino di un paese terzo o all'apolide di risiedere nel territorio dello Stato medesimo;</p> <p>h) "richiedente il ricongiungimento": un cittadino di un paese terzo che gode della protezione temporanea in uno Stato membro, in forza di una decisione ai sensi dell'articolo 5, che intende ricongiungersi ai suoi familiari.</p> <p>Articolo 3</p> <p>1. La protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra.</p> <p>2. Gli Stati membri applicano la protezione temporanea nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dei loro obblighi in materia di non respingimento.</p> <p>3. L'istituzione, l'applicazione e la cessazione della protezione temporanea formano oggetto di regolari consultazioni con l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e con altre organizzazioni internazionali competenti.</p> <p>4. La presente direttiva non si applica alle persone accolte in forza di regimi di protezione temporanea prima della sua entrata in vigore.</p> <p>5. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di istituire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per persone che godono della protezione temporanea.</p> <p>CAPO II</p> <p>Durata ed applicazione della protezione temporanea</p> <p>Articolo 4</p> <p>1. Fatto salvo l'articolo 6, la durata della protezione temporanea è pari ad un anno. Qualora non cessi in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), la protezione può</p>	<p>con finalità politica, sono considerate di natura non politica;</p> <p>c) atti contrari ai principi e alle finalità delle Nazioni Unite.</p> <p>2. Sono esclusi dalle misure di protezione temporanea gli sfollati che abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, anche nei casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per motivi di ordine o sicurezza pubblica.</p> <p>3. Le decisioni di esclusione dalla protezione temporanea sono adottate esclusivamente in base al comportamento personale dell'interessato e sul principio di proporzionalità.</p> <p>4. Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea sono allontanati dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13 del testo unico.</p> <p>Art. 6.</p> <p>Ricongiungimento familiare</p> <p>1. Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona ammessa alla protezione temporanea ai sensi del presente decreto può essere richiesto per:</p> <p>a) il coniuge non legalmente separato;</p> <p>b) i figli minori a carico anche adottivi, ed anche del solo coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati. I minori in affidamento o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni;</p> <p>c) i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non abbiano altri figli nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni conviventi nel medesimo periodo e a carico, anche parzialmente, degli stessi richiedenti, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute; d) i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme</p>
--	--

<p>essere prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno.</p> <p>2. Qualora persistano motivi per la concessione della protezione temporanea, il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta di prorogare detta protezione temporanea di un anno.</p> <p>Articolo 5</p> <p>1. L'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati è accertata con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tal senso.</p> <p>2. La proposta della Commissione contiene almeno i seguenti elementi:</p> <p>a) la descrizione dei gruppi specifici di persone cui si applicherà la protezione temporanea;</p> <p>b) la data di decorrenza della protezione temporanea;</p> <p>c) una stima della portata dei movimenti degli sfollati.</p> <p>3. La decisione del Consiglio determina, per gli sfollati a cui si riferisce, l'applicazione in tutti gli Stati membri della protezione temporanea a norma della presente direttiva. La decisione contiene almeno i seguenti elementi:</p> <p>a) la descrizione dei gruppi specifici di persone cui si applica la protezione temporanea;</p> <p>b) la data di decorrenza della protezione temporanea;</p> <p>c) informazioni fornite dagli Stati membri sulla loro capacità ricettiva;</p> <p>d) informazioni fornite dalla Commissione, dall'UNHCR e da altre organizzazioni internazionali competenti.</p> <p>4. La decisione del Consiglio si fonda:</p> <p>a) sull'esame della situazione e della portata dei movimenti degli sfollati;</p> <p>b) sulla valutazione dell'opportunità di istituire la protezione temporanea, tenuto conto della possibilità di attuare aiuti urgenti e interventi sul posto o dell'insufficienza di queste misure;</p>	<p>come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale.</p> <p>2. I ricongiungimenti nei confronti delle persone indicate alla lettera c) del comma 1 possono essere disposti solo nei confronti di coloro che risultino soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea.</p> <p>3. Ai familiari ricongiunti è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata pari a quella del familiare che ha chiesto il ricongiungimento.</p> <p>4. I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione europea non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.</p> <p>Art. 7.</p> <p>Istanze di asilo</p> <p>1. L'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce i tempi dell'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato presentate da persone che beneficiano della protezione temporanea, con riferimento all'eventuale rinvio dell'esame e della decisione sull'istanza al termine della protezione temporanea.</p> <p>2. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato non sia stato differito ai sensi del comma 1, il richiedente lo status di rifugiato potrà beneficiare del regime di protezione temporanea solo se presenti rinuncia alla istanza di riconoscimento dello status di rifugiato e o se la medesima istanza ha avuto un esito finale negativo.</p> <p>3. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato sia stato differito ai sensi del comma 1, il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce le modalità del soggiorno in attesa della decisione per le persone che hanno goduto della protezione temporanea e che hanno presentato una domanda di asilo.</p> <p>Art. 8.</p>
--	--

<p>c) sulle informazioni comunicate dagli Stati membri, dalla Commissione, dall'UNHCR e da altre organizzazioni internazionali competenti.</p> <p>5. La decisione del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo.</p> <p>Articolo 6</p> <p>1. La protezione temporanea cessa:</p> <p>a) al raggiungimento della durata massima; oppure</p> <p>b) in qualsiasi momento, per effetto di una decisione adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata da uno Stato membro affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tal senso.</p> <p>2. La decisione del Consiglio si fonda sull'accertamento che la situazione nel paese d'origine consente un rimpatrio sicuro e stabile delle persone cui è stata concessa la protezione temporanea, nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché degli obblighi degli Stati membri in materia di non respingimento. Essa viene comunicata al Parlamento europeo.</p> <p>Articolo 7</p> <p>1. Gli Stati membri possono ammettere alla protezione temporanea prevista nella presente direttiva ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle a cui si applica la decisione del Consiglio prevista all'articolo 5, qualora siano sfollati per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d'origine. Essi ne informano immediatamente il Consiglio e la Commissione.</p> <p>2. Le disposizioni degli articoli 24, 25 e 26 non si applicano qualora ci si avvalga della possibilità di cui al paragrafo 1, ad eccezione del sostegno strutturale previsto nel Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione 2000/596/CE(9), alle condizioni stabilite nella stessa.</p> <p>CAPO III</p> <p>Obblighi incumbenti agli Stati membri nei confronti dei titolari della protezione temporanea</p> <p>Articolo 8</p> <p>1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone che godono della protezione temporanea dispongano di titoli di soggiorno durante l'intero periodo</p>	<p>Informazioni</p> <p>1. Alla persona che gode della protezione temporanea viene consegnato un documento redatto in una lingua che è presumibile che essa conosca o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo che illustra i suoi diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla protezione temporanea.</p> <p>2. Le persone che godono della protezione temporanea e che, nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri, vengono trasferite da uno Stato membro all'altro o chiedono ed ottengono il trasferimento vengono fornite di un lasciapassare conforme al modello di cui all'allegato I.</p> <p>Art. 10.</p> <p>Divieto di allontanamento</p> <p>1. Le persone che godono della protezione temporanea, salvo accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di trasferimento volontario tra Stati membri, ovvero previa autorizzazione dell'Autorità che ha rilasciato il permesso di soggiorno, non possono allontanarsi dal territorio nazionale. La persona che gode della protezione temporanea accordata da un altro Stato membro che entri illegalmente nel territorio nazionale è allontanata verso quest'ultimo.</p> <p>Art. 11.</p> <p>Rimpatri</p> <p>1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono stabilite:</p> <p>a) le modalità per il rimpatrio volontario o assistito da attuare anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni nazionali, internazionali od intergovernative;</p> <p>b) le modalità per attuare il rimpatrio forzoso, da attuarsi in modo rispettoso della dignità umana;</p> <p>c) le modalità per la temporanea permanenza sul territorio nazionale delle persone che per gravi motivi di salute o per impellenti ragioni umanitarie non sono in grado di rientrare nel Paese di provenienza alla scadenza del regime di protezione temporanea;</p> <p>d) le modalità per la temporanea permanenza sul territorio nazionale per coloro nella cui famiglia vi siano minori che</p>
--	---

<p>della stessa. Documenti o altre prove analoghe sono rilasciati a questo fine.</p> <p>2. Qualunque sia la durata di validità del titolo di soggiorno di cui al paragrafo 1, il trattamento riconosciuto dagli Stati membri alle persone che godono della protezione temporanea non può essere meno favorevole di quello definito negli articoli da 9 a 16.</p> <p>3. All'occorrenza gli Stati membri forniscono alle persone ammesse ad entrare nel loro territorio ai fini della protezione temporanea qualsiasi agevolazione utile per ottenere i visti prescritti compresi i visti di transito. Le formalità devono essere ridotte al minimo in considerazione della situazione d'urgenza. I visti dovrebbero essere gratuiti o avere un costo ridotto al minimo.</p> <p>Articolo 9</p> <p>Gli Stati membri forniscono alle persone che godono della protezione temporanea un documento redatto in una lingua che possa essere da loro compresa, in cui siano chiaramente enunciate le norme disciplinanti la protezione temporanea e ad esse pertinenti.</p> <p>Articolo 10</p> <p>Ai fini di una efficace applicazione della decisione del Consiglio di cui all'articolo 5, gli Stati membri registrano i dati personali di cui all'allegato II, lettera a), per le persone che godono di protezione temporanea nel loro territorio.</p> <p>Articolo 11</p> <p>Uno Stato membro riammette una persona che gode della protezione temporanea nel suo territorio qualora essa soggiorni o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato membro nel periodo previsto dalla decisione del Consiglio di cui all'articolo 5. Gli Stati membri, sulla base di un accordo bilaterale, possono decidere di non applicare la presente disposizione.</p> <p>Articolo 12</p> <p>Gli Stati membri consentono alle persone che godono della protezione temporanea, per un periodo non superiore alla durata di quest'ultima, di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto della normativa applicabile alla professione, nonché di partecipare ad attività nell'ambito dell'istruzione per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche sul posto di lavoro. Per ragioni legate alle politiche in materie di mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la priorità ai cittadini dell'UE, a quelli degli Stati</p>	<p>frequentino corsi scolastici fino al termine dell'anno scolastico in corso.</p>
--	--

vincolati dall'accordo sullo Spazio economico europeo e anche ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente e beneficiano di un'indennità di disoccupazione. Si applica la normativa vigente negli Stati membri in materia di retribuzione, di accesso ai regimi di sicurezza sociale connessa all'attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché di ogni altra condizione di lavoro.

#### Articolo 13

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che godono della protezione temporanea vengano adeguatamente alloggiate o ricevano, se necessario, i mezzi per ottenere un'abitazione.

2. Gli Stati membri prescrivono che le persone che godono della protezione temporanea le quali non dispongano di risorse sufficienti ricevano l'aiuto necessario in termini di assistenza sociale, di contributi al sostentamento e di cure mediche. Fatto salvo il paragrafo 4, l'aiuto necessario per le cure mediche comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale delle malattie.

3. Qualora le persone che godono della protezione temporanea esercitino un'attività di lavoro dipendente o autonomo si tiene conto, nella quantificazione dell'aiuto necessario, della loro capacità di provvedere alle proprie necessità.

4. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza, in particolare medica, alle persone che godono della protezione temporanea che presentino esigenze particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.

#### Articolo 14

1. Gli Stati membri consentono alle persone di età inferiore a 18 anni che godono della protezione temporanea di accedere al sistema educativo al pari dei cittadini dello Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico.

2. Gli Stati membri possono consentire agli adulti che godono della protezione temporanea di accedere al sistema educativo generale.

#### Articolo 15

1. Ai fini del presente articolo, nel caso di famiglie già costituite nel paese d'origine che sono state separate a causa di circostanze connesse all'afflusso massiccio, si considerano facenti parte di una famiglia le seguenti persone:

<p>a) il coniuge del richiedente il ricongiungimento o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della legge sugli stranieri; i figli o le figlie minorenni non sposati del richiedente il ricongiungimento o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;</p> <p>b) altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato l'afflusso massiccio e che erano totalmente o parzialmente dipendenti dal richiedente il ricongiungimento in tale periodo.</p> <p>2. Qualora i familiari separati godano della protezione temporanea in Stati membri differenti, questi ultimi ricongiungono i familiari qualora siano giunti alla conclusione che gli stessi rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera a), tenendo conto dei desideri di tali familiari. Gli Stati membri possono ricongiungere i familiari qualora siano giunti alla conclusione che gli stessi rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto, caso per caso, delle estreme difficoltà che essi incontrerebbero qualora il ricongiungimento non avesse luogo.</p> <p>3. Qualora il richiedente il ricongiungimento goda della protezione temporanea in uno Stato membro ed uno o più suoi familiari non si trovino ancora in uno Stato membro, lo Stato membro in cui il richiedente il ricongiungimento gode della protezione temporanea ricongiunge con lo stesso i familiari che hanno bisogno di protezione, nel caso in cui sia giunto alla conclusione che i familiari rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera a). Lo Stato membro può ricongiungere con il richiedente il ricongiungimento i familiari che hanno bisogno di protezione, nel caso in cui sia giunto alla conclusione che essi rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto, caso per caso, delle estreme difficoltà che essi incontrerebbero qualora il ricongiungimento non avesse luogo.</p> <p>4. Nell'applicare il presente articolo gli Stati membri tengono conto del superiore interesse dei minori.</p> <p>5. Gli Stati membri interessati decidono, tenuto conto degli articoli 25 e 26, in quale Stato membro avviene il ricongiungimento.</p> <p>6. Ai familiari ricongiunti è accordato il titolo di soggiorno in virtù della protezione temporanea. Documenti o altre prove analoghe sono rilasciati a questo fine. Il trasferimento</p>	
---	--

dei familiari nel territorio di un altro Stato membro ai fini del ricongiungimento di cui al paragrafo 2 comporta, nello Stato membro abbandonato, il ritiro del titolo di soggiorno rilasciato e la cessazione degli obblighi incombenti verso gli interessati in base alla protezione temporanea.

7. L'attuazione pratica del presente articolo può avvenire con la cooperazione delle organizzazioni internazionali competenti.

8. Lo Stato membro fornisce riguardo a una persona che gode della protezione temporanea, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni di cui all'allegato II necessarie per trattare un caso ai sensi del presente articolo.

#### Articolo 16

1. Gli Stati membri adottano quanto prima le misure necessarie affinché i minori non accompagnati, ammessi alla protezione temporanea, siano rappresentati mediante tutela legale o, se necessario, mediante rappresentanza assunta da organizzazioni incaricate dell'assistenza e del benessere dei minori o mediante qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché durante il periodo della protezione temporanea i minori non accompagnati siano collocati:

- a) presso componenti adulti della loro famiglia;
- b) presso una famiglia ospitante;
- c) in centri d'accoglienza per minori o in altri alloggi confacenti ai minori;
- d) presso la persona che si è presa cura del minore durante la fuga.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire tale collocazione. Il consenso dell'adulto o delle persone interessate è stabilito dagli Stati membri. Si tiene conto del parere del minore conformemente all'età e alla maturità dello stesso.

#### CAPO IV

Accesso alla procedura in materia d'asilo nel contesto della protezione temporanea

#### Articolo 17

1. Le persone che godono della protezione temporanea devono poter essere in grado di presentare in qualsiasi momento una domanda d'asilo.

2. L'esame di qualsiasi domanda d'asilo non vagliata prima della fine del periodo di protezione temporanea è portato a termine dopo la fine del periodo suddetto.

#### Articolo 18

Si applicano i criteri e le procedure per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo. In particolare, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo presentata da una persona che gode della protezione temporanea ai sensi della presente direttiva è lo Stato membro che ha accettato il trasferimento di tale persona nel suo territorio.

#### Articolo 19

1. Gli Stati membri possono disporre che il beneficio della protezione temporanea non sia cumulabile con lo status di richiedente asilo durante il periodo di esame della domanda.

2. Fatto salvo l'articolo 28, gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona ammissibile alla protezione temporanea o già beneficiaria di tale protezione, cui sia stato negato lo status di rifugiato o, laddove applicabile, un altro tipo di protezione in esito all'esame della domanda d'asilo, fruisca della protezione temporanea o continui a fruirne per il rimanente periodo di protezione.

#### CAPO V

Rimpatrio e provvedimenti successivi alla protezione temporanea

#### Articolo 20

Terminata la protezione temporanea, si applica la normativa vigente in materia di protezione e di stranieri negli Stati membri, fatti salvi gli articoli 21, 22 e 23.

#### Articolo 21

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire il rimpatrio volontario delle persone per le quali la protezione temporanea sia in corso o sia giunta a termine. Gli Stati membri provvedono affinché disposizioni che disciplinano il rimpatrio volontario delle persone che godono della protezione temporanea garantiscano un rimpatrio nel rispetto della dignità umana.

Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di rimpatrio sia adottata con piena cognizione di causa. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di visite esplorative.

2. Fino a quando la protezione temporanea non sia giunta a termine, gli Stati membri esaminano con predisposizione favorevole, in base alle circostanze nel paese d'origine, le domande di ritorno nello Stato membro ospitante di persone che hanno goduto della protezione temporanea e che abbiano esercitato il diritto al rimpatrio volontario.

3. Al termine della protezione temporanea gli Stati membri possono disporre la proroga, a titolo individuale, degli obblighi previsti dal CAPO III della presente direttiva riguardo alle persone che abbiano goduto della protezione temporanea e siano state ammesse a fruire di un programma di rimpatrio volontario. Tale proroga ha effetto sino alla data del rimpatrio.

#### Articolo 22

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il rimpatrio forzato delle persone la cui protezione temporanea è giunta a termine e che non possono beneficiare dell'ammissione si svolga nel rispetto della dignità umana.

2. Per quanto riguarda i casi di rimpatrio forzato, gli Stati membri esaminano le impellenti ragioni umanitarie che possono rendere impossibile o non ragionevole il rimpatrio in casi concreti.

#### Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie riguardo alle condizioni di soggiorno delle persone che hanno fruito di una protezione temporanea e per le quali, dato il loro stato di salute, non ci si può ragionevolmente attendere che siano in condizioni di viaggiare; ad esempio, nel caso in cui l'interruzione del trattamento causerebbe loro gravi ripercussioni negative. Dette persone, fintantoché tale situazione perdura, non sono espulse.

2. Gli Stati membri possono consentire alle famiglie con minori che frequentano la scuola in uno Stato membro di beneficiare di condizioni di soggiorno che consentano ai minori in questione di portare a termine il periodo scolastico in corso.

#### CAPO VI

#### Solidarietà

#### Articolo 24

Le misure previste dalla presente direttiva beneficiano del Fondo europeo per i rifugiati istituito con decisione 2000/596/CE, nei termini determinati da quest'ultima.

#### Articolo 25

1. Gli Stati membri accolgono con spirito di solidarietà comunitaria le persone ammissibili alla protezione temporanea. Essi indicano la loro capacità d'accoglienza in termini numerici o generali. Queste indicazioni sono inserite nella decisione del Consiglio di cui all'articolo 5. Dopo l'adozione di tale decisione, gli Stati membri possono indicare le eventuali capacità di accoglienza aggiuntive mediante comunicazione rivolta al Consiglio ed alla Commissione. Tali indicazioni vengono rapidamente comunicate all'UNHCR.

2. Gli Stati membri interessati accertano, in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, che le persone ammissibili definite nella decisione del Consiglio di cui all'articolo 5, che non si trovino ancora nella Comunità, abbiano manifestato la volontà di essere accolte nel loro territorio.

3. Qualora il numero delle persone ammissibili alla protezione temporanea dopo un afflusso improvviso e massiccio superi la capacità d'accoglienza di cui al paragrafo 1, il Consiglio esamina d'urgenza la situazione e prende i provvedimenti appropriati, compresa la raccomandazione di un ulteriore sostegno allo Stato membro interessato.

#### Articolo 26

1. Finché dura la protezione temporanea, gli Stati membri cooperano tra loro per il trasferimento della residenza delle persone che godono della protezione temporanea da uno Stato membro all'altro, a condizione che le persone interessate abbiano espresso il loro consenso a tale trasferimento.

2. Lo Stato membro interessato comunica le domande di trasferimento agli altri Stati membri e ne informa la Commissione e l'UNHCR. Gli Stati membri comunicano allo Stato membro richiedente le loro capacità di accoglienza.

3. Lo Stato membro fornisce riguardo a una persona che gode della protezione temporanea, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni di cui all'allegato II necessarie per trattare un caso ai sensi del presente articolo.

4. Il trasferimento da uno Stato membro all'altro determina la cessazione della validità del titolo di soggiorno nello Stato membro abbandonato nonché degli obblighi incombenti verso il titolare in base alla protezione temporanea in questo Stato. Il nuovo Stato membro ospitante concede la protezione temporanea alle persone trasferite.

5. Gli Stati membri usano il modello di lasciapassare contenuto nell'allegato I per i trasferimenti tra Stati membri delle persone che godono della protezione temporanea.

## CAPO VII

### Cooperazione amministrativa

#### Articolo 27

1. Ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della protezione temporanea, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale e ne comunica l'indirizzo agli altri Stati membri ed alla Commissione. Gli Stati membri adottano, di concerto con la Commissione, ogni disposizione utile per la cooperazione diretta e lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono periodicamente e nei termini più brevi possibili i dati relativi al numero delle persone che godono della protezione temporanea nonché qualsiasi informazione sulle disposizioni nazionali legislative, regolamentari ed amministrative attinenti all'attuazione della protezione stessa.

## CAPO VIII

### Disposizioni specifiche

#### Articolo 28

1. Gli Stati membri possono escludere una persona dal beneficio della protezione temporanea qualora:

a) sussistano seri motivi per ritenere che abbia commesso quanto segue:

i) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini;

ii) un reato grave di natura non politica al di fuori dello Stato membro di accoglienza prima della sua ammissione in tale Stato membro in qualità di persona ammessa alla protezione temporanea. La gravità della persecuzione prevista va valutata in funzione della natura del reato di cui la persona in questione è sospettata. Le azioni particolarmente crudeli, anche se commesse per un presunto obiettivo politico, possono essere qualificate come reati gravi di natura non politica. Ciò vale tanto per coloro che partecipano al reato quanto per gli istigatori dello stesso;

<p>iii) atti contrari ai principi e alle finalità delle Nazioni Unite;</p> <p>b) sussistano motivi ragionevoli per considerarla un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante o, in quanto condannata con sentenza passata in giudicato per un reato particolarmente grave, un pericolo per la comunità dello Stato membro ospitante.</p> <p>2. I motivi d'esclusione di cui al paragrafo 1 devono attenersi esclusivamente al comportamento personale dell'interessato. Le decisioni o i provvedimenti d'esclusione devono fondarsi sul principio della proporzionalità.</p> <p>CAPO IX</p> <p>Disposizioni finali</p> <p>Articolo 29</p> <p>Le persone che sono state escluse dal beneficio della protezione temporanea o del ricongiungimento familiare da uno Stato membro hanno diritto a proporre impugnativa nello Stato membro interessato.</p> <p>Articolo 30</p> <p>Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.</p> <p>Articolo 31</p> <p>1. Entro due anni dalla data di cui all'articolo 32, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri proponendo, all'occorrenza, le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione.</p> <p>2. Successivamente alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni cinque anni.</p> <p>Articolo 32</p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p>	
---	--

<p>2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.</p> <p>Articolo 33</p> <p>La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.</p> <p>Articolo 34</p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.</p> <p>Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2001.</p>	
--	--

4. La protezione dello straniero nel diritto interno *oltre il diritto UE* (protezione umanitaria e permessi di soggiorno a tutela dei diritti costituzionali nel d.lgs. n. 286/1998)

<p><b>D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 <i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i></b></p>
<p><b>Art. 1 (Ambito di applicazione) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)</b></p> <p>1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.</p> <p>((2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario)).</p> <p>3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali piu' favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.</p> <p>4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.</p> <p>5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.</p> <p>6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, e' emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998, n. 40.</p>

7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere.

**Art. 2 (Diritti e doveri dello straniero) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2 legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)**

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocita', essa e' accertata secondo i criteri e le modalita' previste dal regolamento di attuazione.

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

5. Allo straniero e' riconosciuta parita' di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando cio' non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui e' cittadino e di essere in cio' agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

9. Lo straniero presente nel territorio italiano e' comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

**Art. 3 Politiche migratorie (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)**

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predisporre ogni tre anni salva la necessità di un termine più breve il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, ((entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato)).

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del parere.

**Art. 5 Permesso di soggiorno (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)**

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validita', a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. (6)

2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalita' del versamento nonche' le modalita' di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, ((per cure mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)).

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. (47)

5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. 5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter.

((6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.))

**Art. 18 Soggiorno per motivi di protezione sociale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)**

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacita' di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, e' definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative modalita' di attuazione e finanziamento.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ((reca la dicitura casi speciali,)) ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore eta', e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. 6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravita' ed attualita' di pericolo. 7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

#### **Art. 18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica)**

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumita', come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorita' giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno ((...)) per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

((1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonche' l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalita' stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.))

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo per l'incolumita' personale.

3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e' valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma 1.

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.

#### **Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)**

1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

1-bis. In nessun caso puo' disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.

2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9; c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. (2A)

((d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravita', accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono le condizioni di salute di particolare gravita' debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.))

2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalita' compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

----- AGGIORNAMENTO (2A) La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 27 luglio 2000, n. 376 (in G.U. 1a s.s. 2/08/2000, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio".

#### **Art. 20 (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarieta' sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

#### **Art. 20-bis (( Permesso di soggiorno per calamita' ). ))**

((1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamita' che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamita'.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed e' rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamita' di cui al comma 1; il permesso e' valido solo nel

territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.))

#### **Art. 22 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato**

*Omissis*

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno (...).

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

((12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali", consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.))

#### **Art. 29 (Ricongiungimento familiare).**

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.

1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente; b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.

6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

(63)

8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e' rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. (63) 9. La richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non e' ancora stata oggetto di una decisione definitiva; b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure ((di cui agli articoli 20 e 20-bis)); c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)). ----- AGGIORNAMENTO (63) Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 4) che, ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le presenti modifiche si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L.

#### **Art. 36 (Ingresso e soggiorno per cure mediche) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)**

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalita' stabilite dal regolamento di attuazione, nonche' documentare la disponibilita' in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso puo' anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche e' altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanita', d'intesa con il ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed e' rinnovabile finche' durano le necessita' terapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

#### **Art. 42-bis (( Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile.))**

((1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonche' di svolgere attivita' lavorativa e puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato)).

5. La protezione della persona migrante fra stato e regioni: Le disposizioni del D.lgs. n. 286 del 1998 rilevanti nell'esercizio di competenze regionali  
(estratto)<sup>13</sup>

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Ambito di applicazione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)**

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

### **Art. 2-bis (( Comitato per il coordinamento e il monitoraggio ))**

((1. E' istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, e' istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunita', per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attivita' produttive, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attivita' culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonche' degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.

4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalita' di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.))

### **Art. 3 Politiche migratorie (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)**

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predisporre ogni tre anni salva la necessita' di un termine piu' breve il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico e' emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

<sup>13</sup> Testo vigente tratto dal portale internet <http://www.normattiva.it>

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, ((entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato)).

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale

*Omissis*

#### **Art. 44 Azione civile contro la discriminazione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42)**

((1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, e' possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.)) ((38)) ((2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((38)).

*Omissis*

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

----- AGGIORNAMENTO (38) Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello

stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

**Art. 45 (Fondo nazionale per le politiche migratorie) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)**

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, e' stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalita' per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attivita' concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attivita' culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunita'. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalita' indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1 gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione e' disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000.

**Art. 46 (Commissione per le politiche di integrazione) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)**

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali e' istituita la Commissione per le politiche di integrazione.

2. La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonche' di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.

3. La Commissione e' composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali ((e del Dipartimento per le pari opportunita')) della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, ((di grazia e giustizia,))del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', della pubblica istruzione, nonche' da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarieta' sociale. Il presidente della commissione e' scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed e' collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.

5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la Commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle Regioni e degli enti locali.

## **POLITICHE DEL LAVORO**

**Art. 21 Determinazione dei flussi di ingresso (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)**

4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo).

**Art. 22 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato**

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

**Art. 23 (( Titoli di prelazione ))**

((1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:

- a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
- b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine; c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

*Omissis*

## **POLITICHE SOCIALI**

**Art. 29 (Ricongiungimento familiare).**

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;

b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**Art. 40 Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)**

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189.

1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189.

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. ((53))

----- AGGIORNAMENTO (53) Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, ha disposto (con l'art. 29, comma 3-ter) che "L'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parita' con i cittadini italiani".

**Art. 42 (Misure di integrazione sociale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)**

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonche' in collaborazione con le autorita' o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

a) le attivita' intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella societa' italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunita' di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonche' alle possibilita' di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualita' di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una societa' multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, e' istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attivita' volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione del presente testo unico.

4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;

b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni piu' rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;

c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;

d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;

e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarieta' sociale e delle pari opportunita';

f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.

5. Per ogni membro effettivo della Consulta e' nominato un supplente.

6. Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.

8. La partecipazione alla Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti e' gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi. ((64))

----- AGGIORNAMENTO (64) La L. 7 aprile 2017, n. 47, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi".

## **TUTELA DELLA SALUTE**

### **Art. 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)**

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali,

ancorché' continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono, in particolare, garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.((65))

----- AGGIORNAMENTO (65) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, già attribuite al Ministero dell'Interno, sono trasferite al Ministero della salute, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in coerenza con le risorse a tal fine stanziare nel bilancio dello Stato in apposito capitolo di spesa".

#### **Art. 36 (Ingresso e soggiorno per cure mediche) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)**

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed e' rinnovabile finche' durano le necessita' terapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

## **ISTRUZIONE**

### **Art. 38 (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36 legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)**

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunita' scolastica.

2. L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunita' scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attivita' interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingue e cultura di origine.

7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione: a) delle modalita' di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonche' dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

**Art. 39-bis ( Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio (...)) .**

1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:

a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione ((secondaria superiore,)) corsi di istruzione e formazione tecnica superiore ((, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore));

((b) ammessi a frequentare:

1) corsi di formazione professionale e tirocini extracurricolari nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;

2) tirocini curriculari compresi nell'ambito di percorsi di istruzione tecnica superiore e formazione superiore, promossi da istituzioni di formazione superiore, istituti di istruzione tecnica superiore, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale; periodi di pratica professionale nonché tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche; tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari per l'istruzione e la formazione superiore. I tirocini di cui al presente numero non sono soggetti al contingentamento triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281.);